

ANDREA TIGRINO

Soluzioni inadeguate per problemi tangibili. Rilievi critici sul nuovo delitto di “femminicidio” (art. 577-bis c.p.)

Il contributo propone una dettagliata analisi del nuovo delitto di femminicidio (art. 577-bis c.p.), principiando dalla formulazione originariamente proposta in occasione del Consiglio dei ministri dello scorso 7 marzo 2025 e proseguendo con gli emendamenti via via intervenuti prima della sua unanime e definitiva approvazione da parte della Camera dei deputati in data 25 novembre 2025. La novella, espressione di quel populismo penale che mira a rassicurare la collettività attraverso l'immagine di un legislatore falsamente solerte, si rivela in realtà criticabile su più fronti: al netto della sua superfluità (attestata dal ricco apparato di aggravanti già esistente nel nostro ordinamento) e delle asperità interpretativo-applicative debitamente evidenziate, la figura speciale di omicidio solleva infatti dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con il principio di eguaglianza, comunicando l'idea che condotte identiche e animate dai medesimi moventi meritino trattamenti sanzionatori differenti in base al sesso della vittima.

Inadequate Solutions to Concrete Problems: Critical Remarks on the New Offence of “Femicide” (Article 577-bis of the Italian Penal Code).

The article provides a detailed analysis of the new offence of femicide (Article 577-bis of the Italian Penal Code), beginning with the version originally proposed at the Council of Ministers meeting of 7 March 2025 and proceeding with the subsequent amendments introduced prior to its final, unanimous approval by the Chamber of Deputies on 25 November 2025. This provision – an expression of that penal populism which seeks to reassure the public through the image of a falsely diligent legislator – proves, in fact, open to criticism on multiple fronts: net of its superfluity (as evidenced by the extensive system of aggravating circumstances already present in the Italian legal system) and taking into account the duly highlighted interpretative and applicative difficulties, this special form of homicide indeed raises doubts of constitutional legitimacy for its potential conflict with the principle of equality, conveying the idea that identical conducts driven by the same motives may warrant different punitive treatments solely on the basis of the victim's sex.

SOMMARIO: 1. Introduzione. Le ipotesi speciali di omicidio come panacea per tutti i mali. – 2. Il testo definitivamente approvato in rapporto alle formulazioni precedentemente proposte: dubbi e perplessità. – 3. I profili di attrito con il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. – 4. L'adeguatezza del vigente apparato penalistico a colpire i fenomeni tratteggiati dal nuovo art. 577-bis c.p. – 5. La problematica convergenza intorno a una nozione di “femminicidio” giuridicamente rilevante. Un approfondimento sulle tradizionali tecniche normative adottate per conferire rilievo ai motivi discriminatori e al tipo di vittima. – 6. Conclusioni.

1. Introduzione. Le ipotesi speciali di omicidio come panacea per tutti i mali.
Con comunicato stampa n. 117 del 7 marzo 2025, il Consiglio dei ministri

annunciava di aver «approvato un disegno di legge per l'introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime». Con il dichiarato intento di «rispondere alle esigenze di tutela contro il fenomeno di drammatica attualità delle condotte e manifestazioni di prevaricazione e violenza commesse nei confronti delle donne», il Governo Meloni stimolava così la creazione di un nuovo art. 577-*bis* c.p., il quale, plasmato sul calco dell'art. 575 c.p., risultava formulato nei seguenti termini: «Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità». Alla luce dell'«estrema urgenza criminologica del fenomeno e della particolare struttura del reato», la proposta stessa ha previsto che il fatto venga sanzionato con la pena dell'ergastolo. A chiusura del comunicato, il Consiglio giustificava la novella in oggetto richiamando gli «obblighi assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione di Istanbul e nel solco delle linee operative disegnate dalla nuova direttiva (UE) 1385/2024 in materia di violenza contro le donne, nonché delle direttive in materia di tutela delle vittime di reato»¹.

Il testo, oggetto di un intenso dibattito dottrinale², è stato sottoposto a una

¹ Il testo del comunicato è consultabile all'indirizzo: <https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-117/27892>. Lo schema di disegno di legge (rubricato *Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime*), che introduce modifiche anche al Codice di procedura penale, alla L. 26 luglio 1975, n. 354, alla L. 24 novembre 2023, n. 168 e al d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, è disponibile all'indirizzo:

https://images.processopenaleegiustizia.it/f/sentenze/documento_UeMBJ_ppg.pdf.

² Proponendo in questa sede una scansione prettamente cronologica, si segnalano i contributi di FIANDACA, *Cari prof. di diritto penale, è ora di protestare contro il delitto di femminicidio*, in www.sistemapenale.it, 14 marzo 2025; DONINI, *Perché non introdurre un reato di femminicidio che c'è già*, in www.sistemapenale.it, 18 marzo 2025; PELISSERO, *Il disegno di legge sul femminicidio: una proposta di puro populismo penale che distoglie dalle vere questioni culturali di genere*, in *Dir. pen. proc.*, 2025, 5, 557 ss.; ID., *Nuovo reato di femminicidio, le criticità del disegno di legge*, in *Otto discorsi diretti*, 12 marzo 2025; PULITANO, *Femminicidio ed ergastolo*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2025, 3; PUGIOTTO, *La mimosa all'occhiello del populismo penale (prima parte)*, in www.sistemapenale.it, 2 aprile 2025; *Il reato di femminicidio presentato dal Governo: le ragioni della nostra contrarietà* (a cura di docenti e studiosi di Diritto penale), in *Arch. pen. web*, 26 maggio 2025; PECORELLA, *Perché può essere utile una fattispecie di femminicidio*, in www.sistemapenale.it, 2 giugno 2025; GATTA, *Il reato di femminicidio: una proposta da riformulare. Tra real politik e principi costituzionali*, in www.sistemapenale.it, 20 giugno 2025; MASSARO, *Riflessioni sul disegno di legge in materia di femmi-*

parziale riscrittura nelle more del vaglio in Commissione Giustizia, sede in cui i richiami alla repressione dell'esercizio dei diritti, delle libertà e dell'espressione della personalità della donna sono stati sostituiti dal rifiuto della stessa «di stabilire o mantenere una relazione affettiva ovvero di subire una condizione di soggezione o comunque una limitazione delle sue libertà individuali, imposta o pretesa in ragione della sua condizione di donna». Il testo così modificato è stato presentato al Senato della Repubblica in occasione della seduta n. 330 del 17 luglio scorso, subendo una nuova riformulazione prima di essere approvato in quella del 23 luglio³; l'iter è quindi proseguito presso l'altro ramo del Parlamento, sede nella quale si è registrato anche in questo caso l'unanime consenso dei partecipanti al voto: l'approvazione definitiva è così coincisa con la seduta della Camera dei deputati del 25 novembre⁴.

A distanza di sei anni dall'introduzione del c.d. "Codice rosso" (L. 19 luglio 2019, n. 69) e sulla scia di passate iniziative parlamentari specificamente riguardanti le tendenze delinquenziali in esame⁵, l'esecutivo ha dato nuovo im-

nicidio, in *www.sistemapenale.it*, 25 giugno 2025; VIRGILIO, *Chi ha "urgenza" di introdurre nel codice penale il delitto di femicidio/femminicidio?*, in *About Gender. International Journal of Gender Studies*, 2025, 27, vol. 14, 430-440.

³ L'iter dell'Atto Senato n. 1433 può essere consultato sul sito del Senato della Repubblica all'indirizzo: <https://www.senato.it/leggi-e-documenti/disegni-di-legge/scheda-ddl?tab=datiGenerali&did=59022>.

⁴ <https://www.camera.it/leg19/126?leg=19&idDocumento=2528>.

⁵ Già in data 15 novembre 2012, le allora deputate Giulia Bongiorno e Mara Carfagna annunciarono la proposta di legge C. 5579 (recante *Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612ter, concernente l'induzione al matrimonio mediante coercizione*), fondata sull'introduzione di un'apposita aggravante in seno all'art. 576 c.p. nell'ipotesi in cui l'omicidio fosse stato commesso «in reazione ad un'offesa all'onore proprio o della famiglia o a causa della supposta violazione da parte della vittima di norme o costumi culturali, religiosi, sociali o tradizionali». Nel corso della XVII Legislatura, il d.d.l. S. 764 (Mussolini e altri, recante *Introduzione del reato di femminicidio*) suggerì l'inserimento nel Codice penale di un nuovo art. 613-bis formulato nei seguenti termini: «la pena è aumentata da un terzo fino alla metà se i reati previsti dagli articoli 575, 581, 582, 584, 586, 594, 595, 600, 600-bis, 600-ter, 601, 605, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undicies, 610, 612, 612-bis, 613, commessi in danno alle donne, sono tali da provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, ivi compresi quegli atti idonei a creare la coercizione o la privazione della libertà». La discussione di questa iniziativa, successivamente riunita a quella del d.d.l. S. 724 (Puglisi e altri, recante *Disposizioni per la promozione della soggettività femminile e per il contrasto al femminicidio*), si arenò tuttavia nell'arco di pochi mesi, seguita dagli altrettanto fallimentari d.d.l. S. 2424 (Ginetti e altri, recante *Modifiche al codice civile e al codice di procedura penale in materia di indegnità a succedere, in particolare sulla esclusione dalla successione dell'autore di omicidio nei confronti del coniuge e femminicidio*) ed S. 2434 (Scilipoti e altri, recante *Disposizioni per contrastare la discriminazione di genere e per la prevenzione ed il contrasto al*

pulso alla legislazione in materia di violenza di genere con una misura che, sull'onda di prassi politico-criminali lamentabilmente consolidate negli ultimi anni, ha comportato l'innesto nel nostro ordinamento di una nuova figura speciale di omicidio. La decisione di attivare lo strumento penale e di approntare sistematici inasprimenti sanzionatori in risposta a fenomeni cui ampio risalto è offerto dai principali canali mediatici fa sì che la mente corra, in tempi relativamente recenti, alla fattispecie di omicidio stradale (art. 589-*bis* c.p.), introdotta con L. 23 marzo 2016, n. 41 nel quadro di una dichiarata lotta al «fenomeno dell'infortunistica stradale [che] ha ormai raggiunto livelli di pericolosità non più contrastabili con l'attuale quadro normativo»⁶. Parimenti, la L. 26 settembre 2023, n. 138, stimolata da un mortale incidente occorso nelle acque del Lago di Garda in data 21 giugno 2021 (nel quale un motoscafo, guidato ad alta velocità, causò il decesso di due persone⁷), ha apportato significative modifiche all'art. 589-*bis* c.p. appena menzionato (oggi rubricato «omicidio stradale o nautico»), rimodellato in modo da colpire la condotta di «chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna»⁸. A ben vedere, quest'ultimo intervento si rivela ben più critica-

femminicidio). Sulla stessa materia, meritano inoltre di essere segnalati i lavori condotti dalla «Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere», costituita il 19 aprile 2017 e operante nel corso delle due Legislature precedenti (XVII-XVIII). Le attività di tale collegio, al momento non costituito nell'ambito dell'attuale XIX Legislatura, sono disponibili sul sito web del Senato della Repubblica all'indirizzo: <https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Commissioni/0-00141.htm#>. Per una scansione storica relativa alle iniziative legislative in materia di violenza di genere precedenti a quelle finora accennate, si rinvia a VIRGILIO, *Violenza maschile sulle donne e strumentario giuridico*, in *Genesis*, 2010, 2, 115-134.

⁶ Così il testo del d.d.l. S. 859 (Scilipoti, recante *Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale*), disponibile sul sito web del Senato della Repubblica all'indirizzo: https://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/41394_testi.htm.

⁷ Il riferimento alla nota vicenda di cronaca quale fattore determinante – e pressoché esclusivo – per la discussione della proposta di legge è stato esplicitato dai suoi promotori e dalla totalità dei parlamentari intervenuti al dibattito assembleare, come attestato dal resoconto stenografico della seduta del 20 settembre 2023, disponibile sul sito web della Camera dei deputati all'indirizzo: <https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0165&tipo=stenografico#sed0165.stenografico.tit00040.sub00010>.

⁸ Per una più approfondita analisi della norma, vedasi DE MURO, *Uguale ma diversi: sul reato di omicidio stradale o nautico*, in www.sistemapenale.it, 21 settembre 2023; PICCIONI, *Omicidio stradale e omicidio nautico. Analisi ragionata della Legge 23 marzo 2016, n. 41 e della Legge 26 settembre 2023, n. 138*, Torino, 2023.

bile rispetto al primo, giacché, al netto di sporadici episodi quali quello evocato, è arduo poter affermare che gli omicidi in mare possano rappresentare una fonte di emergenza sociale anche solo lontanamente paragonabile a quella costituita dalle morti sulle strade⁹.

Lungi dal ponderare l'effettività degli istituti già regolati dal Codice Rocco e spesso prescindendo da oggettive esigenze general-preventive, il Parlamento continua così a essere artefice di una «legislazione “per spot”», ossia di una tendenza a legiferare «in base all'urgenza del momento, senza minimamente porsi un problema di coordinamento con la legislazione previgente»¹⁰. In quest'ottica, il connotato dell'«attualità», sapientemente attizzato dai mezzi d'informazione, viene sfruttato dai promotori di simili proposte per spettacolarizzare la propria azione e comunicare al cittadino l'immagine di un legislatore operoso, al quale, a prescindere dalla tenuta giuridica della soluzione intrapresa, non possa essere rimproverata un'imperdonabile inerzia¹¹: come giu-

⁹ Escluse le informazioni riguardanti le vittime di naufragi occorsi nell'ambito di fenomeni migratori, non si ha contezza di dati statistici relativi a quelle occasionate nel contesto di attività di navigazione «ordinaria», a differenza dei numeri costantemente aggiornati dall'Istat con riferimento ai soggetti deceduti o feriti per effetto della circolazione stradale (questi ultimi disponibili all'indirizzo: http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_MORTIFERITISTR1).

¹⁰ MANNA, *La dottrina tra legislazione e giurisprudenza nel sistema penale*, in *Criminalia*, 2013, 407. Similmente, EUSEBI, *Oltre la prospettiva del diritto penale «minimo»*, in *Diritto penale minimo*, a cura di Curi-Palombardini, Roma, 2002, 187 pone in risalto una «recezione acritica operata dalle correnti neo-retribuzioniste degli impulsi emotivi di ritorsione al reato reperibili in una data epoca».

¹¹ Con specifico riferimento all'*iter* che ha condotto all'introduzione del delitto di omicidio stradale nel nostro ordinamento, si considerino le incisive considerazioni di INSOLERA, *Qualche riflessione sul diritto penale nella «Democrazia del leader»*, in *Politica criminale e cultura giuspenalistica. Scritti in onore di Sergio Moccia*, a cura di Aa. Vv., Napoli, 2017, 170-171: «la recente vicenda dell'omicidio stradale ci ha rappresentato questo quadro: unanime opposizione di quella che, una volta, si chiamava dottrina, fiducia sulla legge posta dal governo, leader che convoca media e associazioni delle vittime per lo spettacolo della firma della legge». La medesima convinzione è inoltre espressa in ABBADESSA, *Uno sguardo sul “penale” nei quotidiani della “prima repubblica”. Discutendo con G. Insolera*, in *Ind. pen.*, 2016, 3, 935-936. Di vero e proprio populismo penale parlano infine PALAZZO, *Principio di legalità e giustizia penale*, in *Cass. pen.*, 2016, 2698; FIANDACA, *Prima lezione di diritto penale*, Bari-Roma, 2017, ed. digitale; AZZARO, *Dall'omicidio stradale al femminicidio: vince il populismo penale*, in *www.ildubbio.news*, 16 luglio 2019; FERRANTE, *Violenza contro le donne e populismo penale*, in *diritti-fondamentali.it*, 2018, 2; CORNELLI, *È populismo penale? Il contrasto alla violenza di genere nelle società punitive*, in *Giur. it.*, 2024, 4, 981, il quale, evocando il fenomeno del *feminist penal populism*, si interroga «se il discorso penale-populista che caratterizza i sistemi penali contemporanei abbia finito per caratterizzare anche l'agenda femminista, con due possibili effetti: da un lato, facilitare l'adesione sociale a prospettive neo-retributive che rilegittimano il carcere come unica modalità di fare giustizia anche da parte di movimenti tradizionalmente vicini a posizioni politiche progressiste, dall'altro lato, impoverire la capacità trasformativa delle politiche di genere». Ultimi in ordine di tempo DONINI, *Perché non in-*

stamente osservato, «creando nuovi reati o introducendo circostanze aggravanti i politici di turno mostrano di rispondere in modo sollecito alle aspettative di protezione e alle paure dei cittadini. La pena come strumento di pronto intervento e ansiolitico sociale, per di più a costo zero»¹². Proprio nell'ottica di una valutazione squisitamente tecnica delle disposizioni sorte in tale clima interventista, ciò che attira immediatamente l'occhio dell'esegeta è, a seconda dei casi, la violazione del principio di proporzionalità e la genesi di inutili "doppioni" rispetto a fattispecie già presenti del nostro ordinamento penale: mentre l'art. 589-*bis* c.p. disciplina un omicidio formalmente colposo ma assistito, sulla sporta di un imperante giustizialismo, da un apparato sanzionatorio del tutto incompatibile col *genus* d'appartenenza¹³, norme del succitato "Codice Rosso" quali l'art. 583-*quinqies* c.p. (*Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso*) ineriscono a condotte prima di allora punite a titolo di lesioni personali gravissime *ex art.* 583, co. 2, n. 4 (ipotesi riguardante l'oggi abrogato "sfregio permanente del viso") con un *quantum* di pena sostanzialmente identico. D'altronde, il generale innalza-

troddurre un reato di femminicidio che c'è già, cit., che, nell'aprire il commento alla proposta oggetto del presente contributo, definisce il «recente d.d.l. governativo [come] espressione di un populismo penale di pura propaganda, che dissimula un antiumanesimo legislativo»; PELISSERO, *Il disegno di legge sul femminicidio*, cit., 564: «Ancora una volta, invece di affrontare le questioni vere, che sono di tipo culturale ed educativo, si brandisce l'arma del diritto penale come strumento di acquisizione del consenso».

¹² FIANDACA, *Cari prof. di diritto penale*, cit.

¹³ Circa il palese eccesso repressivo, vedasi *ex multis* MENGHINI, *L'omicidio stradale. Scelte di politica criminale e frammentazione del sistema*, Napoli, 2016, in particolare 173 ss. (Cap. IV, § 4.2 *Violazione del principio di proporzione tra gravità del fatto e sanzione*); PULITANÒ, *Intervento*, in AA. VV., *La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista*, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*, 21 dicembre 2016, 5: «[...] la legge (davvero attesa da molti) sull'omicidio stradale, che porta i livelli di pena carceraria per fatti colposi all'altezza delle pene previste per fatti criminosi dolosi gravi»; SQUILLACI, *Ombre e (poche) luci nella introduzione dei reati di omicidio e lesioni personali stradali*, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*, 18 aprile 2016; BARTOLINI, *L'omicidio stradale. Analisi ragionata dei nuovi reati stradali introdotti dalla L. 23 marzo 2016, n. 41*, Piacenza, 2016, 10; PICCIONI, *L'omicidio stradale. Analisi ragionata della Legge 23 marzo 2016 n. 41*, Torino, 2016, *passim*; ADDANTE, *Vox populi vox Dei? L'omicidio stradale: una riforma figlia del tempo attuale*, in *Arch. pen.*, 2017, 2; D'AMICO, *La struttura dell'omicidio stradale tra tipicità debole, colpevolezza intermittente e diritto penale simbolico*, in *Dir. pen. cont.*, 2019, 5, 89-123. Per una più ampia disamina della fattispecie e delle modifiche introdotte dalla L. 23 marzo 2016, n. 41, si rinvia inoltre ai lavori monografici di ANCILLOTTI-CARMAGNINI, *Il nuovo reato di omicidio stradale*, Santarcangelo di Romagna, 2016; CONZ, LEVITA, *Il nuovo reato di omicidio stradale. Commento organico alle nuove disposizioni introdotte dalla legge 23 marzo 2016, n. 41*, Roma, 2016; MACRILLÒ, *L'omicidio stradale e i reati connessi alla circolazione dei veicoli. Dopo la l. 23 marzo 2016, n. 41*, Pisa, 2016; POLLASTRELLI-ACQUAROLI, *Il reato di omicidio stradale*, Milano, 2017; CIRILLO, *Omicidio stradale*, Pisa, 2020.

mento dei minimi e dei massimi edittali dimostra ciclicamente tutta la sua inefficacia nella lotta alla criminalità, dacché le statistiche relative ai fenomeni disciplinati non attestano alcun significativo ribasso nella verifica degli stessi¹⁴.

Mediante l'ideazione di un nuovo delitto di femminicidio, le aspirazioni demagogiche del legislatore contribuiscono quindi a una sempre maggior parcelizzazione del sistema penale italiano, saturo ormai di figure criminose presentate quali indispensabili – ma in realtà vani – rimedi ad allarmi sociali percepiti come tali dalla collettività. Nell'attesa di assistere a nuovi, preoccupanti sviluppi di una proliferazione forse destinata a non arrestarsi¹⁵, lo studio della

¹⁴ Leggendo i dati Istat, infatti, dal 2016 (anno di introduzione della fattispecie di omicidio stradale) al 2023 ed escluso il 2020 per gli evidenti limiti alla mobilità dettati dall'emergenza pandemica da Covid-19, i numeri degli incidenti stradali causanti morti e ferimenti sono rimasti sostanzialmente stabili, lungi in ogni caso dall'attestare un ribasso quale quello atteso in base al *target* 2030 di riduzione delle vittime. Il documento è disponibile all'indirizzo: <https://www.istat.it/wp-content/uploads/2024/07/REPORT-INCIDENTI-STRADALI-2023.pdf>. In dottrina, MACRÌ, *L'omicidio stradale a cinque anni dalla l. n. 41/2016*, in *Criminalia*, 2020, 165 segnala, attraverso una rappresentazione grafica dei dati Istat, come la variazione nel numero dei decessi in sinistri stradali nel periodo 2011-2015 fosse pari a -11,92%; al contrario, nel lasso temporale 2015-2019 si è registrato solamente un -7,44%. Ciò attesta inevitabilmente l'assenza di un tangibile «effetto virtuoso della novella legislativa del 2016 sul trend di diminuzione delle vittime annuali di sinistri stradali in Italia, che anzi nel quadriennio 2016-2019 ha mostrato un rallentamento rispetto al quadriennio precedente» (p. 184).

Più ampiamente, non si contano gli studi interdisciplinari relativi all'ineffettività dell'irrigidimento sanzionatorio, laddove, al contrario, ben più efficace si rivelerebbe la percezione della certezza della pena da parte dei consociati. Proprio sotto questo aspetto, vedasi già CORRERA-MARTUCCI-PUTIGNANO, *Valori, disvalori e crimine nell'Italia alle soglie del duemila. La percezione sociale del concetto di reato. I risultati di una ricerca*, Milano, 1998, 124: soltanto il 20,8% degli intervistati ventilò l'inasprimento delle pene quale suggerimento per combattere la criminalità, a fronte della più elevata percentuale di cittadini che ritenevano sufficiente un'applicazione maggiormente rigorosa delle leggi già esistenti (31,2%) o espressi a favore di interventi politici ed economici volti a costruire una società più giusta ed equilibrata (21,5%).

¹⁵ Echeggiano così tremendamente attuali i moniti di Francesco Carrara quanto a una sempiterna “nomorrea” penale, intesa quale ossessiva e costante introduzione di nuove fattispecie di reato. Il concetto, radicato nella dottrina italiana, compare in numerosi scritti del celebre giurista lucchese: così in CARRARA, *Un nuovo delitto*, in *Opuscoli di diritto criminale*, Lucca, 1889, vol. IV, 522; ID., *Il delitto e il matrimonio ecclesiastico*, in *Opuscoli di diritto criminale*, Prato, 1889, vol. V, 130: «Ho già più volte deplorato nei miei scritti quella che io chiamo *nomorrea* penale, anatemiata fino dai tempi di SENECA come perniciosa della repubblica. Questa malattia si fece gigante in Francia, ove sotto Napoleone III accrebbe di parecchie centinaia il numero dei fatti elevati a *delitto*, e in tal guisa *fanularizzando il popolo con la giustizia criminale*, lo demoralizzò, ed aiutò i Comunardi. Questa malattia minaccia di divenire contagiosa in Italia per lo zelo di certi ufficiali, ai quali occorre che ai fatti s'imponga la veste di *delitti* per condurli sotto la propria signoria. E qui pure si va a ritroso delle date speranze. Si è detto agli Italiani che erano maturi per avviarsi progressivamente al governo di sé stessi, e che perciò si liberavano dal governamentalismo dei vecchi Signori. Ma se ad un governamentalismo, che era preventivo e che as-

nuova fattispecie può rivelarsi utile a “intercettare” le principali problematicità connesse alla sua prima versione e agli emendamenti *medio tempore* intervenuti, anticipando l’oggetto di questioni di legittimità costituzionale che verranno inevitabilmente promosse a seguito delle sue prime applicazioni giurisprudenziali.

2. Il testo definitivamente approvato in rapporto alle formulazioni precedentemente proposte: dubbi e perplessità. Nella sua veste finale, il nuovo delitto di femminicidio risulta delineato nei seguenti termini: «1. Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l’articolo 575. 2. Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577. 3. Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro. 4. Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici».

Procedendo con ordine, le principali asperità esegetiche sorgono comprensibilmente dalla definizione del fatto tipico di reato. Relativamente al primo inciso del primo comma, l’art. 577-*bis* c.p. sfrutta anzitutto i moventi dell’odio e della discriminazione di genere, così come gli impulsi di prevaricazione, controllo, possesso o dominio nei confronti della donna, quali elementi specializzanti rispetto alla previsione di cui all’art. 575 c.p. Principiando dai concetti di “odio” e “discriminazione”, gli unici rimasti intatti a partire dal testo originariamente elaborato, essi campeggiavano fino a oggi nel novero dei delitti con-

sume il nome di paterno, si va sostituendo il governamentalismo del giudizio criminale, non so vedere il guadagno del mutato sistema. Dove prima si incappava in un monito del Presidente del buon Governo, oggi spessissimo si incappa in qualche mese di prigionia. È questo un buono avviamento ad assuefare il popolo a governarsi da sé!».

templati dal Titolo XII in relazione alla sola fattispecie di cui all'art. 604-*bis* c.p. (*Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa*): il comma 1 lett. a) descrive infatti la condotta di chi, «salvo che il fatto costituisca più grave reato, [...] propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi».

La prima, palese difficoltà probatoria sorge in merito alla dimostrazione del fatto che l'atto di discriminazione o di odio sia stato rivolto alla persona offesa "in quanto donna": in altre parole, la norma non richiede che quest'ultima sia stata uccisa in ragione di un generico movente d'odio o di discriminazione nei suoi confronti, bensì che tali sentimenti siano sorti da un'intrinseca misoginia, essendo la vittima appartenente al genere femminile. I casi in cui lo stimolo determinante al crimine sia da ravvisare in un'incondizionata avversità verso "la donna" sembrano fondarsi sull'influenza operata da particolari fattori culturali (qualora questi ultimi abbiano educato a un aprioristico disprezzo nei suoi confronti) o, per esempio, da delusioni affettive talmente frequenti e brucianti da condurre ad atti di indiscriminata violenza verso le successive compagne di vita¹⁶; com'è agevole comprendere, questa seconda eventualità pone in capo ai consulenti tecnici inevitabilmente coinvolti in simili giudizi il problema di rilevare se tali gesti rappresentino la condotta di un soggetto imputabile o, viceversa, quella di un agente afflitto da disturbi psichiatrici riferi-

¹⁶ Un fenomeno subculturale di particolare interesse è quello offerto dagli *incel* (vocabolo, ormai incluso nei più diffusi dizionari di lingua, composto dall'abbreviazione delle parole inglesi *involuntary* e *celibate*): il neologismo indica, secondo lo *Zanichelli* 2025, una «persona, per lo più di genere maschile, incapace di stabilire relazioni sessuali, pur desiderandolo». Nel gergo, si allude più genericamente a uomini i quali attribuiscono la propria condizione di *single* a comportamenti discriminatori posti in essere dalle donne nei loro confronti, queste ultime accusate a vario titolo di badare unicamente all'aspetto fisico e/o alla condizione economica del pretendente. La rilevanza criminale di una simile tendenza sorge ovviamente in relazione al tipo di reazione predisposta dall'individuo che percepisce il rifiuto: mentre alcuni si limitano a sottrarsi a ogni ulteriore contatto con il genere femminile complessivamente considerato, altri sfogano il proprio rancore con atti di violenza a questo diretti. In ambito strettamente accademico, si segnalano *ex multis* gli studi di AA. VV., *Predicting hostility towards women: incel-related factors in a general sample of men*, in *Scandinavian Journal of Psychology*, 2025, 66, 35-46; AA. VV., *The incel phenomenon: a systematic scoping review*, in *Current Psychology*, 2024, 43, 26264-26278; LIGGETT O'MALLEY-HELM, *The role of perceived injustice and need for esteem on Incel membership online*, in *Deviant Behaviour*, 2023, 7, 1026-1043; LIGGETT O'MALLEY-K. HOLT-T. J. HOLT, *An exploration of the involuntary celibate (incel) subculture online*, in *Journal of interpersonal violence*, 2022, 7-8, 4981-5008.

bili a un vizio di mente *ex artt.* 88-89 c.p.¹⁷. Ad ogni modo, v'è ragione per temere che l'odio così descritto, specialmente nelle ipotesi in cui soggetto agente e vittima fossero stati legati da un vincolo di natura sentimentale, finisca per essere oggetto di presunzioni, anche laddove, in concreto, il sesso femminile della seconda non abbia giocato alcun ruolo determinante: si pensi al marito o al compagno che, dopo aver conosciuto momenti di tensione e maturato ragioni di risentimento verso la *partner*, si risolva successivamente a ucciderla per ragioni non riconducibili a un odio di genere, come nel caso dell'acredine suscitata da un commento sprezzante o derivante da questioni patrimoniali successive a una separazione o a un divorzio. Si segnala pertanto il pericolo di riproporre supposizioni simili a quelle formulate in relazione all'abrogato "omicidio a causa d'onore" *ex art.* 587 c.p., in cui lo «stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onor[e]» di chi avesse scoperto «l'illegittima relazione carnale» intrattenuta dal coniuge, dalla figlia o dalla sorella non veniva mai seriamente posto in discussione.

Gli estensori hanno da ultimo scelto di aggiungere nuovi vocaboli per descrivere la causa determinante all'omicidio, parlandosi ora di "prevaricazione", "controllo", "possesso" e "dominio". Una tale proliferazione di lemmi spinge a interrogarsi sull'effettiva necessità di ricorrere a quattro termini fra loro pressoché sinonimici: riesce infatti arduo cogliere una netta linea di demarcazione fra l'idea di un "controllo" e di un "possesso" della vittima, laddove per "dominio", in ragione del suo etimo latino, si allude probabilmente a un vincolo "proprietary" così intenso da ridurre la stessa a una condizione assimilabile a quella di schiavitù¹⁸. Il presente scetticismo è corroborato da una ricognizione di stampo strettamente semantico, se si considera che la nozione di "controllo", la quale fotografa un potere di sorveglianza e di sindacato sulle

¹⁷ Collegandosi alla nota precedente, la scienza medica ha già avuto modo di studiare il quadro psichiatrico degli *incel*, evidenziando per alcuni di essi la possibilità di sviluppare sintomi depressivi e ansiosi. Sul punto, vedasi DELANEY-POLLET-COOK, *The mental well-being of involuntary celibates*, in *Personality and Individual Differences*, 2014, 218; SPARKS-ZIDENBERG-OLVER, *Involuntary Celibacy: A Review of Incel Ideology and Experiences with Dating, Rejection, and Associated Mental Health and Emotional Sequelae*, in *Current Psychiatry Reports*, 2022, 24, 731-740.

¹⁸ *Grande Dizionario della Lingua Italiana*, a cura di Battaglia, Torino, 1966, vol. IV, 938: «Il dominare; l'essere dominato; potestà, autorità, posizione legittima di supremazia sopra persone o cose».

azioni altrui¹⁹, non esprime sostanziali differenze rispetto a quella di “possesso” (il quale, se esercitato nei confronti di un individuo, allude fra i suoi moltissimi significati a una condizione di dominazione²⁰) e di “prevaricazione” («l’agire in modo contrario all’onestà, alla giustizia e alla morale, abusando del proprio potere e della propria autorità [...]»²¹). Ciò considerato, pare incontestabile il fatto che l’adozione di un unico vocabolo “forte”, già di per sé sufficiente a impegnare il giudice in una complessa attività di decodifica, non si sarebbe riverberato in alcun modo sulla portata applicativa dell’art. 577-bis c.p. Stanti le difficoltà interpretative così accennate, è questa la sede opportuna per confrontarsi con le evidenti smanie di descrittivismo – fonte di significative perplessità in punto di sufficiente determinatezza – che hanno animato l’azione del legislatore, allacciandosi a considerazioni valide anche in relazione a un profilo della disposizione già espunto durante l’esame del testo da parte della 2ª Commissione permanente (Giustizia): come ricordato in apertura del presente contributo, lo schema di disegno di legge prevedeva inizialmente che la fattispecie potesse ritenersi integrata anche a fronte dell’uccisione di una donna al fine di «reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità». Mentre il riferimento all’esercizio dei diritti e delle libertà appare di agevole comprensione, trovando corrispondenza nella casistica connessa all’art. 575 ss. c.p. (è il caso della ragazza uccisa dai parenti a fronte della sua resistenza a contrarre un matrimonio “combinato”, nonché, più frequentemente, dell’uomo che cagioni la morte della compagna intenzionata a lasciarlo²²), più oscura si sarebbe

¹⁹ *Ibid.*, Torino, 1964, vol. III, 700.

²⁰ *Ibid.*, Torino, 1986, vol. XIII, 1047.

²¹ *Ibid.*, Torino, 1988, vol. XIV, 308.

²² Ancora, oltre che a vicende statisticamente ricorrenti in Paesi a cultura islamica (il pensiero va agli atti di accanimento fisico nei confronti di donne sprovviste dell’*hijab*), pare in questa sede appropriato un sintetico riferimento al più ampio tema dei reati culturalmente orientati. La questione non è di poco momento, se si considera il discutibile precedente di un tribunale tedesco che, chiamato a giudicare un cittadino sardo imputato per i reati di sequestro di persona, violenza sessuale e lesioni a danno della fidanzata lituana, aveva dato risalto alle «particolari impronte culturali ed etniche dell’imputato», queste ultime condizionanti il suo esasperato sentimento di gelosia: tale retaggio, pur non potendo «valere come scusa», fu tuttavia tenuto «in considerazione come attenuante». Così Trib. Bückeburg, 25 gennaio 2006, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, 3, 1441 ss., con nota di PARISI, *Colpevolezza attenuata in un caso dubbio di motivazione culturale*. Per approfondire il tema del reato culturalmente orientato, si rimanda a BERNARDI, *Il “fattore culturale” nel sistema penale*, Torino, 2010; DE MAGLIE, *I reati culturalmente*

invece presentata l'ipotesi relativa all'uccisione di una donna per soffocare "l'espressione della sua personalità". Tale locuzione, introdotta dalla congiunzione testuale "comunque", svolgeva chiaramente la funzione di clausola di chiusura, ampliando in maniera indeterminata la portata applicativa della norma. Il ricorso a un approccio di carattere sistematico non appare risolutivo, posto che il Titolo XII parla di "personalità" unicamente con riferimento ai delitti ricompresi nel suo Capo III, Sezione I (*Dei delitti contro la personalità individuale*, fra cui fattispecie non direttamente correlate all'oggetto della presente ricerca come la riduzione in schiavitù, la prostituzione e la pornografia minorile, la tratta di persone e il traffico di organi); né giova un'indagine di marca lessicale, dato che "personalità" è lemma connotato da estrema vaghezza²³. Non si possono così non condividere le riflessioni già svolte in dottrina a proposito dell'art. 604-*bis* c.p. e della sua sufficiente precisione in ordine ai profili di tipicità, laddove il tentativo di conferire risalto alla componente discriminatoria si è tradotto in «riferimenti a concetti giuridici ed extra-giuridici, i quali, nel delineare i tratti essenziali delle figure criminose ivi disciplinate, a loro volta rinviano a nozioni non sempre univocamente individuabili»²⁴.

In questi termini, gli estensori hanno dapprima tentato la *reductio ad unum* di un fenomeno dalle infinite sfaccettature ricorrendo a una formula ambigua

motivati. Ideologie e modelli penali, Pisa, 2010; VALLINI, *I reati culturalmente motivati e l'ambito paradigmatico dei delitti sessuali*, in *Contrasto a violenza e discriminazione di genere. Tutela della vittima e repressione dei reati*, a cura di Felicioni-Sanna, Milano, 2019, 97 ss.; SCEVI, *Riflessioni su reati culturalmente motivati e sistema penale italiano*, in *Arch. pen.*, 2016, 3.

²³ Sempre secondo il *Grande Dizionario della Lingua Italiana*, a cura di Battaglia, Torino, 1986, vol. XIII, 113, il concetto identifica «l'insieme degli aspetti cognitivi, affettivi, volitivi di una persona, il particolare assetto psichico che ne determina il dinamico rapporto con se stesso e con il mondo esterno, consentendo anche una possibile previsione del comportamento o del modo di reagire a determinati stimoli», ma anche «il carattere personale di un individuo, inteso come armonico e coerente complesso delle inclinazioni psicologiche e spirituali, che si manifesta nella maturità e nella consapevolezza di giudizio, nella capacità di valutare autonomamente e nella coscienza che la persona ha di sé come soggetto». Oltre a queste accezioni e in termini maggiormente sintetici, per il *Grande Dizionario Italiano dell'Uso*, a cura di De Mauro, Torino, 1999, vol. IV, 975-976 "personalità" allude anzitutto al «carattere, temperamento di una persona, [alla sua] indole».

²⁴ Così PRANDI, *L'uguaglianza violata. Uno studio sull'atto discriminatorio nel sistema penale*, Torino, 2024, 92. Parimenti, GOISIS, *Crimini d'odio. Discriminazioni e giustizia penale*, Napoli, 2019, 450, che proprio in virtù delle conclamate frizioni con il «principio di tassatività o sufficiente determinatezza (o precisione)» giudica «inopportuno prevedere anche nel nostro ordinamento una fattispecie autonoma di femminicidio».

e imperscrutabile come quella di “repressione della personalità” femminile, per poi, quasi in controtendenza, moltiplicare oltremisura il numero delle parole con cui descrivere la condizione di supremazia dell’uomo nei confronti della vittima donna; scelta, quest’ultima, che comunica l’ansia del legislatore di non riuscire a cristallizzare ogni possibile forma di egemonia esercitata dal maschio, quasi animato da un *horror vacui* e dal timore di possibili “spiragli” che consentano alla difesa dell’imputato di sfruttare possibili equivocità testuali. Gli artefici di una simile, confusa scelta lessicale passano in questo modo ai giudici la “patata bollente” di un’esegesi della massima complessità, imponendo alla pubblica accusa – spesso pressata da un’opinione pubblica intollerante a un esito assolutorio – di motivare esaustivamente i casi in cui la condizione di succubanza così minuziosamente descritta non appaia ravvisabile. Permane, peraltro, la difficoltà connaturata all’individuazione di una soglia minima al di sopra della quale le condotte dell’agente possano dirsi animate da intenti possessivi: escluse le vicende nelle quali il contegno del carnefice tradisca un controllo costante e maniacale nei confronti della donna oppressa, non è certo remoto il rischio di assistere alla creazione di tendenze giurisprudenziali anche significativamente in contrasto fra loro, le quali conferiscano rilevanza penale a episodici e transitori frangenti di turbolenza (com’è fisiologico che accada in seno a una relazione sentimentale) privi di quella serialità propria di un atteggiamento di dominazione²⁵.

A ulteriore approfondimento del principio fondato sull’art. 25, co. 2 Cost., pare opportuno richiamare in questa sede alcuni moniti formulati dalla Corte costituzionale in occasione di pronunce interessatesi al presente corollario del principio di legalità: a partire dalla celeberrima decisione con cui la Consulta, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 603 c.p., prese posizione contro un delitto cui era impossibile «attribuire [...] un contenuto oggettivo, coerente e razionale» (da cui «l’assoluta arbitrarietà della sua concreta applicazio-

²⁵ Anticipando una possibile casistica, si pensi all’occasionale confronto verbale di un uomo che, in preda alla gelosia, domandi per alcuni giorni e anche in maniera incalzante dei chiarimenti alla propria *partner*; uccisa poi tempo dopo per ragioni assolutamente sconnesse da tali sospetti sentimentali (es.: un accesso di rabbia dovuto a una grave e ingiustificata offesa ricevuta dalla donna): una dinamica simile non potrà in alcun modo giustificare la contestazione del delitto di femminicidio.

ne»²⁶, gli stessi giudici hanno reiteratamente ribadito come l'impiego di locuzioni d'uso comune, pur tollerato, non possa spingersi al punto da pregiudicare la sua intellegibilità²⁷. Negli scorsi decenni, l'esigenza di attenersi a parametri di determinatezza è stata esaltata, oltre che per la più volte riaffermata necessità di assicurare la prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie penali, anche per «garantire la concentrazione nel potere legislativo della produzione della *regula iuris*», scongiurando lo scenario di una sua creazione, «in misura più o meno ampia, da [parte dei] giudici»²⁸. Da ultimo, come sottolineato in più occasioni fino a tempi recenti, «l'inclusione nella formula descrittiva dell'illecito penale di espressioni sommarie, di vocaboli polisensi, ovvero [...] di clausole generali o concetti "elastici", non comporta un *vulnus* del parametro costituzionale evocato» qualora tale scelta non finisca per intorbidare le scelte incriminatrici del legislatore²⁹. La fedeltà al requisito della determinatezza è, fra l'altro, questione che merita di essere lambita non soltanto nell'ipotesi di una fattispecie autonoma di femminicidio, ma anche nella prospettiva in cui il presente fenomeno criminale fosse stato regolato mediante la concezione di un'apposita circostanza aggravante: in quest'ottica, vi è stato chi ha suggerito di aggiungere un numero 5 all'art. 577 c.p. (o di ripensare il nuovo art. 577-*bis* c.p. e rubricarlo «Altre circostanze aggravanti. Femminicidio»), riservandolo ai «motivi fondati, in modo esclusivo o prevalente, sul genere o sull'identità di genere, sul sesso ovvero sull'orientamento sessuale della persona offesa o, comunque, su evidenti intenti discriminatori, o di violenza, sopraffazione o disprezzo nel contesto di una relazione interpersonale, anche se occasionale, ovvero contro una donna o un'altra persona che si sia rifiutata di stabilire o mantenere con l'autore una relazione sentimentale ovvero di accettare, nell'ambito della relazione stessa, il ruolo di soggezione che le è stato imposto»³⁰. Tale possibilità evoca una controversia che, nel corso dei decenni,

²⁶ Corte cost., 9 aprile 1981, n. 96, § 16 del *Considerato in diritto*.

²⁷ Corte cost., 27 luglio 1995, n. 414; Corte cost., 25 luglio 1996, n. 312, citate fra l'altro da Cass., Sez. III, 23 settembre 2004, n. 37395.

²⁸ Corte cost., 1° agosto 2008, n. 327, § 6 del *Considerato in diritto*.

²⁹ Così Corte cost., 18 dicembre 2003, n. 5, § 2.1. del *Considerato in diritto*. Sulla stessa linea di pensiero, *ex multis*, Corte cost., 30 gennaio 2009, n. 21; Corte cost., 23 luglio 2010, n. 282; Corte cost., 11 giugno 2014, n. 172; Corte cost., 27 febbraio 2019, n. 25.

³⁰ Questa la suggestione avanzata da GATTA, *Il reato di femminicidio*, cit., il quale, alternativamente,

ha registrato prese di posizione variamente sfumate: se, in epoche più remote, la natura delle stesse quali “elementi accidentali” del reato (determinanti nell’ottica della commisurazione sanzionatoria ma irrilevanti per l’esistenza della *figura criminis*) aveva condotto autorevole dottrina a propendere per una minore rigidità in ordine alla sua osservanza³¹, oggi giorno l’opportunità di subordinare anche le circostanze al rispetto del principio in parola è condivisibilmente spiegata con l’esigenza di tutelare il diritto di difesa dell’imputato, garantendogli di «apprezzare a priori le conseguenze giuridico penali della propria condotta»³²; d’altra parte, nell’eventualità in cui una simile aggravante fosse stata “blindata” dal legislatore (analogamente a quanto già accaduto in tempi relativamente recenti: *infra*, § 4), i confini fra il *genus* della circostanza e quello della fattispecie autonoma si sarebbero fatti così sfumati da apparire del tutto impalpabili, privando il confronto della sua sostanza.

La seconda parte del primo comma prospetta l’ipotesi in cui il femminicidio sia stato commesso «in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali». La presente proposizione rappresenta una rielaborazione dell’emendamento n. 1.200 avanzato dalle senatrici Bongiorno e Campione ed esaminato dalla già ricordata Commissione giustizia, il quale, ridisegnando

caldeggiava l’adozione di «misure per la prevenzione del femminicidio e della violenza nei confronti delle donne agendo, con opportuni investimenti pubblici, su piani diversi da quelli del diritto e del processo penale (es., educazione nelle scuole, servizi di assistenza sociale e di sostegno psicologico, sostegno ai centri anti-violenza, ecc.)». Un accenno a tale prospettiva è stato operato anche da VIRGILIO, *Chi ha “urgenza” di introdurre nel codice penale il delitto di femicidio/femminicidio?*, cit., 438, laddove si osservava che «nelle audizioni e nel dibattito seguito alla presentazione del ddl. governativo impostato sull’ipotesi di una nuova fattispecie autonoma con soggetto passivo donna è stata prospettata l’ipotesi alternativa della creazione di un’aggravante, che tuttavia sia riferita non all’omicidio, ma ad una nuova fattispecie di violenza di genere, che recuperi dunque anche soggetti passivi LGBTQIA+».

³¹ Si rileggano in tal senso le riflessioni formulate da BRICOLA, *La discrezionalità nel diritto penale*, Milano, 1965, 307-308 (oggi in ID., *Scritti di diritto penale. Opere monografiche*, Milano, 2000) in ordine alle «norme modificative (in funzione aggravante o attenuante)»: queste ultime, incidendo a differenza delle norme “costitutive” sul solo profilo della punibilità, rimarrebbero «estraneie all’art. 25 comma 2° della Costituzione». In quest’ottica, «il principio di tassatività sembra dotato, rispetto a queste norme, di una limitata portata».

³² L’inciso è tratto da Cass., Sez. IV, 11 marzo 2011, n. 9927, interessatasi all’aggravante prevista dall’art. 80, co. 2 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (riguardante, com’è noto, le c.d. “quantità ingenti” di sostanze stupefacenti): in tale occasione, la Suprema corte ha osservato come il principio di determinatezza sarebbe certamente riferibile «non solo alle fattispecie incriminate ma altresì a tutti gli elementi (anche se non costituenti circostanze aggravanti) idonei ad aggravare la fattispecie o il suo trattamento sanzionatorio o che incidano sulla determinazione ed esecuzione della pena».

il volto della proposta originaria, faceva perno sul «rifiuto della stessa di stabilire o mantenere una relazione affettiva ovvero di subire una condizione di soggezione o comunque una limitazione delle sue libertà individuali, imposta o pretesa in ragione della sua condizione di donna»³³. Si può immediatamente notare come il testo definitivamente approvato abbia sostituito la nozione di “relazione affettiva” con quella di “rapporto affettivo”³⁴, conservando al contrario pressoché immutato il richiamo alla limitazione delle libertà individuali della donna; risulta invece essere stato espunto – forse perché ritenuto inglobato nei quattro nuovi lemmi già esaminati – il richiamo alla “condizione di soggezione”.

A una prima lettura, le modifiche in parola vanno senz'altro apprezzate per il tentativo di ancorare la figura delittuosa a requisiti dotati di maggior consistenza rispetto a quelli già criticati: non v'è dubbio sul fatto che l'accertamento di un rifiuto a dare avvio o proseguire un rapporto affettivo (ricavabile, a titolo d'esempio, dall'acquisizione della messaggistica istantanea intercorsa fra la vittima e il carnefice e/o dalla testimonianza resa da persone a loro vicine e a conoscenza dei dissidi fra i due) risulti, almeno in astratto, meno complicato rispetto a quello imposto dalla verifica di un inequivocabile odio di genere o dal soppresso rimando alla repressione della personalità femminile. Tale speciale attenzione riservata al concetto di “rifiuto” aveva tuttavia spinto la cronaca giornalistica esprimersi nei giorni successivi all'intervento delle due parlamentari a denunciare il rischio che la novella potesse così risultare «inapplicabile ai casi in cui il femminicidio non [sia] riconducibile a un “rifiuto” della vittima», richiamando il recente quanto noto procedimento per la morte di Giulia Tramontano³⁵. Un simile giudizio stimola un duplice ordine di considerazioni. In primo luogo, la proposta di modifica non aveva comunque eliso

³³ La trascrizione della presente proposta di modifica e di tutte quelle avanzate nel corso dell'*iter* è disponibile sul sito del Senato della Repubblica all'indirizzo: <https://www.senato.it/leggi-e-documenti/disegni-di-legge/scheda-ddl?tab=testiEmendamenti&did=59022>.

³⁴ Al netto delle minuzie lessicali, il concetto di “rapporto affettivo” pare estendere la portata applicativa della norma: quest'ultimo, infatti, evoca istintivamente una frequentazione di natura e durata anche passeggera, distinguendosi dalla “relazione” quale legame affettivo maggiormente stabile.

³⁵ *Ddl femminicidio, la maggioranza riscrive il reato: punirà solo chi uccide una donna per reazione a un “rifiuto”*, in *il Fatto Quotidiano*, 25 giugno 2025, disponibile all'indirizzo: <https://www.ilfattoquotidiano.it/2025/06/25/femminicidio-reato-modifica-maggioranza-notizie/8038829/>.

il rimando all'odio e alla discriminazione, non riverberandosi pertanto sulla possibilità di invocare il presente delitto in relazione a tali ipotesi; d'altronde, anche la condotta conseguente a un rifiuto femminile, fonte per alcuni uomini di un livore capace di tradursi in atti di grave violenza fisica, rappresenta a ben vedere una dinamica riconducibile alla previsione attinente all'odio. In seconda istanza, con più ampio riferimento ai correnti timori di un'insufficiente o carente tutela penale alla luce del corrente assetto normativo, cui una fattispecie così "depotenziata" non avrebbe posto rimedio, la vicenda Tramontano rappresenta a oggi l'ultima e più evidente dimostrazione di come la massima pena contemplata dal nostro ordinamento possa trovare applicazione anche in assenza di un'autonoma figura di reato: con sentenza del 25 giugno scorso, la Corte di assise di appello di Milano ha infatti confermato la pena comminata dal giudice di prime cure, condannando all'ergastolo il fidanzato Alessandro Impagnatiello³⁶.

Proseguendo nella lettura del testo e passando a profili della norma rimasti indiscussi nel corso dell'intero *iter* legislativo, francamente superflua è la chiusa del comma 1, relativa al regime sanzionatorio previsto come conseguenza delle condotte finora osservate: dopo aver stabilito la pena dell'ergastolo, la disposizione termina infatti specificando che «fuori dei casi di cui al primo periodo, si applica l'articolo 575». Non pareva davvero necessario precisare che l'intenzionale uccisione di un individuo ricade, in assenza di ipotesi speciali quale quella oggetto di esame, nell'alveo della norma dedicata all'omicidio volontario³⁷.

Infine, il comma 2 estende anche al femminicidio l'applicabilità delle circostanze aggravanti *ex artt. 576-577 c.p.*, prevedendo ai conclusivi commi 3 e 4 un articolato sistema di computo della pena in base al numero e all'eventuale coesistenza di circostanze di segno opposto: «3. Quando ricorre una sola cir-

³⁶ In considerazione della particolare attenzione dimostrata dalla collettività verso l'episodio in parola, la notizia è consultabile su ogni quotidiano nazionale, fra cui *Alessandro Impagnatiello è stato condannato all'ergastolo anche in appello per il femminicidio di Giulia Tramontano*, in *www.ilpost.it*, 25 giugno 2025.

³⁷ In proposito, PELISSERO, *Il disegno di legge sul femminicidio*, cit., 561 parla di una puntualizzazione «del tutto inutile, in quanto è come se nell'omicidio del consenziente (art. 579 c.p.) il legislatore aggiungesse un'analoga precisazione che stabilisce l'applicazione della fattispecie di omicidio doloso in caso di assenza del consenso».

costanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro. 4. Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici». Ricorrendo a un'impostazione comune a molte norme di recente introduzione (si considerino gli artt. 615-*quater*, 617-*bis* e 617-*quinqüies* c.p.), tali capoversi ambiscono così a individuare con precisione quasi geometrica scenari sanzionatori variamente graduati; ragionevolmente, l'unica lettura possibile per non deprimere l'operatività dei medesimi è quella di considerarli derogatori del disposto dell'art. 577, co. 3 c.p., il quale, impedendo di procedere al bilanciamento con tutte le circostanze attenuanti diverse da quelle ivi espressamente escluse, priverebbe di sostanza e significato la portata applicativa della novella.

3. *I profili di attrito con il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost.* Conclusa la ricognizione inerente ai requisiti strutturali della fattispecie e reso conto delle operazioni intraprese per limare gli aspetti più problematici dello schema di disegno di legge, lo studio del nuovo delitto di femminicidio non può prescindere dal rilievo di un problema di capitale rilevanza: la norma prevede infatti la pena dell'ergastolo qualora le condotte ivi delineate abbiano attinto la vittima «in quanto donna». Ciò induce a ritenere che la novella presenti aspetti di frizione con il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost.: la concezione di un regime sanzionatorio differenziato nelle sole ipotesi in cui vittima di una condotta omicidiaria quale quella tratteggiata dal nuovo art. 577-*bis* c.p. sia una donna contravviene infatti all'assunto tale per cui condotte identiche, perpetrate nelle medesime circostanze di fatto e sostenute dallo stesso *animus* esigono una medesima risposta sanzionatoria. Così intervenendo, il legislatore sembra trasmettere ai consociati il messaggio per cui un atto di discriminazione, di odio o a vario titolo lesivo dell'autodeterminazione di un uomo - o di un individuo appartenente a qualunque altro genere - non sarebbe connotato da equiparabile gravità. È invece di tutta evidenza come, in ossequio all'art. 12

Preleggi, l'unica interpretazione possibile del lemma "uomo" recato dal dettato dell'art. 575 c.p. sia quella tale da includere qualunque essere umano, senza distinzioni di sesso: da ciò, l'immagine di un ordinamento per cui le fattispecie di omicidio e l'intero complesso di circostanze aggravanti contemplate dal Codice (tanto quelle comuni previste dall'art. 61 c.p. quanto quelle contemplate dagli artt. 576-577 c.p.) assicurano pari tutela a ogni vittima a prescindere dalla sua identità³⁸.

In altri termini, prima ancora che con il dettato costituzionale stride con criteri di minima ragionevolezza e umanità pensare che una manifestazione di odio femminile nei confronti di un uomo, sol perché meno reclamizzata mediaticamente e così giudicata meno allarmante da una certa fetta della popolazione, continui a essere colpita mediante il ricorso agli istituti originari del Codice Rocco, dando luogo a una netta disparità di tutela rispetto a quella accordata dalla nuova fattispecie. L'inaccettabile scenario rappresentato da un trattamento differenziato fra vittime di serie A e di serie B, oggetto del medesimo livore ma distinte unicamente in base al sesso, merita peraltro di essere rapportato ai dati offerti dal Dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell'interno, i quali fotografano una realtà differente rispetto a quella

³⁸ *Ex multis*, RAMACCI, *I delitti di omicidio*, Torino, 1997, 8; GRIECO, *Art. 575, in Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, a cura di Lattanzi-Lupo, Milano, 2022, vol. V, 3. Con specifico riguardo alla proposta in oggetto, PELISSERO, *Il disegno di legge sul femminicidio*, cit., 561-562 rimarca che «il bene vita ha la stessa dignità, indipendentemente dal sesso biologico di appartenenza della vittima. Il nuovo delitto, invece, introduce un pericoloso, ed irragionevole, elemento di discriminazione che modifica il significato valoriale della vita umana in ragione del sesso della vittima. [...] È anzitutto manifestamente irragionevole che lo stesso fatto, se sorretto [da] motivazioni sostanzialmente identiche, pur a sessi invertiti, ricada nell'ambito di applicazione della fattispecie generale di omicidio doloso che presenta un trattamento sanzionatorio differente». Considerazioni analoghe erano state svolte dal Prof. Tullio Padovani riguardo alla nota proposta di legge C. 569 (Zan e altri, recante *Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere*), il quale, ai microfoni di *Radio Radicale*, aveva stigmatizzato la pessima formulazione del testo approvato alla Camera, evidenziando come proprio l'art. 3 Cost. sia da solo sufficiente a includere qualunque genere nel suo ambito di tutela. In questi termini, la tendenza a ricorrere a definizioni normative dettagliatissime, redatte con l'ingenua ambizione di voler cristallizzare ogni sfaccettatura della realtà fenomenica, si rivelerebbe persino controproducente rispetto alle finalità perseguite, ridisegnando e così restringendo la portata onnicomprensiva della norma costituzionale. L'intervista è disponibile all'indirizzo: <https://www.radioradicale.it/scheda/636204/critiche-al-dcl-zan-intervista-al-prof-tullio-padovani>. Egualmente, PICCIONI, cit., 134, che si scaglia contro «l'obesità normativa derivante dall'esasperata volontà di codificare il comportamento umano in ogni situazione, procedendo a minuziose descrizioni fenomenologiche e analisi strutturali - che si risolve in un'enciclopedia della casistica».

correntemente diffusa: posto che, dei 300 omicidi volontari registrati fra il 1° gennaio e il 22 dicembre 2024, le vittime maschili sono pressoché il doppio rispetto a quelle di sesso femminile (109, con un costante calo di queste ultime negli ultimi trent'anni)³⁹, dei 145 omicidi commessi in ambito familiare/affettivo 95 hanno causato la morte di donne, il che attesta un'incontestabile maggioranza di vittime femminili (65,52%) ma non certo una schiacciante sproporzione a loro danno⁴⁰.

Non è in ogni caso possibile subordinare l'intervento del diritto penale a meri scarti percentuali, soprattutto quando gli stessi non rivelano una discrepanza numerica così significativa da giustificare una polarizzazione del dibattito: se una cosa è constatare l'innegabile serietà del tema della violenza di genere e del pericolo sociale rappresentato da uomini il cui *habitus* mentale spinge ad atti lesivi dell'integrità psico-fisica della donna, altra è, evocando le parole del Governo citate in apertura, parlare di una «estrema urgenza criminologica del fenomeno»⁴¹, spacciandolo come endemico in un Paese che, al contrario, registra livelli di omicidi fra i più bassi rispetto al resto d'Europa⁴². Da questo punto di vista, non si può sicuramente parlare di «un contesto culturale e sociale come quello di molti Paesi del Centro e Sud America, che hanno statistiche non lontane da quelle del Messico, [in cui] la presenza di una forte

³⁹ MINISTERO DELL'INTERNO. DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA. DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE. SERVIZIO ANALISI CRIMINALE, *Omicidi volontari*, Roma, 23 dicembre 2024, 2-3, disponibile all'indirizzo: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2024-12/settimanale_omicidi_al_22_dicembre.pdf. Nel corso del 2024, il documento segnala una diminuzione delle vittime donne pari al -6% rispetto all'anno precedente. La tendenza è confermata sia dagli studi coinvolgenti un più ampio spettro temporale (1992-2020, nel quale si è passati da 0,64 a 0,29 vittime femminili su 100.000 abitanti: <https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/omicidi-di-donne/>), sia dai più recenti rilievi operati dallo stesso Ministero nel corso dei primi mesi del 2025: così il documento del 3 febbraio 2025, disponibile all'indirizzo: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2025-02/report_omicidi_mensile_gennaio_2025.pdf.

⁴⁰ *Ibid.* Secondo le elaborazioni *Edjnet* ed *Eurostat* pubblicate in data 14 aprile 2023, l'Italia si assesta al quart'ultimo posto fra i quindici dei ventisette Paesi UE che hanno comunicato i dati relativi al numero di omicidi volontari con vittime di sesso femminile commessi da familiari o partner, quantificati in 0,32 ogni 100.000 donne. Questa e altre statistiche sono disponibili all'indirizzo: <https://www.openpolis.it/resta-alto-il-numero-di-femminicidi-in-italia-e-in-europa/>.

⁴¹ Urgenza che PULITANÒ, *Femminicidio ed ergastolo*, cit., 4 definisce «manifestamente inesistente».

⁴² Citando espressamente il *report* Istat dell'anno 2023 in merito alle vittime di omicidio, «L'Italia dei 26 Paesi che rendono disponibili i dati per questo anno è quello che presenta la più bassa diffusione del fenomeno (0,55) prima di Slovenia, Spagna e Polonia (rispettivamente 0,62, 0,69 e 0,72 omicidi per 100mila abitanti)» (p. 2). Il documento è disponibile all'indirizzo: www.istat.it/wp-content/uploads/2024/11/Report_Vittime-di-omicidio_Anno-2023.pdf.

componente discriminatoria, sessista, violenta contro le donne giustifica o comunque spiega un'operazione legislativa di costruzione (in anni passati, invero) di un delitto autonomo di femminicidio»⁴³. Nonostante l'Italia si ponga quindi al di sotto degli *standard* continentali, il contributo offerto dal legislatore penale viene reputato ancora una volta necessario e salvifico, fingendo di non comprendere che l'unica strada percorribile è quella della sensibilizzazione culturale, principiando dalla prima educazione ricevuta in famiglia e da quella impartita presso le scuole dell'obbligo. Al di là di altisonanti campagne di riforma, frequentemente ricondotte al concetto di "tolleranza zero" (si pensi, ultima in ordine di tempo, a quella sintetizzata dall'utopica espressione "spazzacorrotti"), nemmeno gli approcci più draconiani si sono rivelati in grado di annientare pratiche criminali diffuse fin dai primordi della civiltà: rilievo, questo, che dovrebbe orientare alla ben più realistica ambizione di ridurre l'incidenza delle stesse, un obiettivo da conseguire rifiutando la semplicistica via della minaccia penale e abbracciando, di converso, un più arduo ma fruttuoso cammino verso una tangibile cultura della legalità.

4. *L'adeguatezza del vigente apparato penalistico a colpire i fenomeni tratteggiati dal nuovo art. 577-bis c.p.* Espresso così il rifiuto verso soluzioni propagandistiche e con l'intenzione di replicare anticipatamente a chi ritenga che l'avversione all'introduzione di un delitto di femminicidio rechi in sé soltanto una *pars destruens*, non accompagnandosi ad alternative concrete, l'attenzione deve ora rivolgersi a quel complesso di circostanze già di per sé idonee a rispondere con la massima severità alla condotta di un uomo animato da pulsioni vendicative e/o possessive nei confronti di una donna. Il riferimento è all'aggravante dei motivi abietti e futili (art. 61, n. 1 c.p.)⁴⁴, nonché a

⁴³ DONINI, cit.

⁴⁴ Così, fra le pronunce più recenti, Cass., Sez. I, 13 novembre 2024, n. 41873: nel caso di specie, un uomo, non avendo accettato la relazione sentimentale intrattenuta dall'ex moglie, si era adoperato per scoprire l'identità del nuovo compagno, ponendo in essere pedinamenti e aggressioni prima di ucciderlo a colpi di arma da fuoco. Nel confermare la decisione resa dalla Corte di assise di Catanzaro, i giudici di Piazza Cavour segnalavano come l'aggravante dei motivi abietti e futili debba essere apprezzata ogniqualvolta «la gelosia si manifesti nell'autore quale ingiustificata espressione di possesso e intento punitivo avverso la libertà di autodeterminazione della persona con la quale ha intrattenuto una relazione sentimentale», ossia risulti «comotata [...] dall'abnormità dello stimolo possessivo verso la vittima od un terzo che appaia ad essa legata», ivi compresi i «casi in cui sia espressione di spirito punitivo, innescato

quelle specificamente connesse alla fattispecie di omicidio volontario: fra di esse, l'aver commesso il fatto in quanto autore del delitto di atti persecutori nei confronti della stessa persona offesa (art. 576, co. 1 n. 5.1, circostanza che convoglia in sé fenomeni la cui morbosità è paragonabile a quella cui allude il nuovo art. 577-*bis* c.p.), l'aver agito nei confronti del coniuge – anche legalmente separato –, dell'altra parte dell'unione civile, del convivente o della persona legata all'autore da relazione affettiva (art. 577, co. 1 n. 1 c.p.), oltre, ovviamente, a quella fondata sul riconoscimento del dolo di premeditazione (art. 577, co. 1 n. 3 c.p.). Tanto l'art. 576 c.p. quanto l'art. 577 c.p. prevedono, in apertura, l'applicazione della pena dell'ergastolo come conseguenza dell'apprezzamento delle aggravanti ivi contemplate; oltre a ciò, per espressa indicazione del già accennato art. 577, co. 3 c.p. (introdotto proprio dal “Codice Rosso”⁴⁵), «le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste», da cui l'impossibilità di procedere a un giudizio di bilanciamento⁴⁶.

L'osservanza dei saggi dettami posti a fondamento del diritto penale “minimo”⁴⁷, qui declinato quale valutazione sull'effettiva necessità di un intervento

da reazioni emotive aberranti a comportamenti della vittima percepiti dall'agente come atti di insubordinazione». Nello stesso senso, vedasi anche Cass., Sez. I, 19 ottobre 2023, n. 5514; Cass., Sez. V, 3 luglio 2020, n. 23075; Cass., Sez. I, 1° ottobre 2019, n. 49673; Cass., Sez. I, 27 marzo 2013, n. 18779.

⁴⁵ Merita inoltre segnalarsi in questa sede come la L. 19 luglio 2019, n. 69 abbia modificato il dettato dell'art. 61, n. 11-*quinqüies* c.p., relativo alla circostanza aggravante consistente nell'«avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto [...] in danno di persona in stato di gravidanza».

⁴⁶ Sotto questo profilo, PALAZZO, *Principio di legalità e giustizia penale*, cit., 2698 osserva come l'intento repressivo fondante le recenti scelte di criminalizzazione si sia espresso in tempi recenti anche attraverso la «gragnuola di recenti incriminazioni nuove con il loro conteggio di aggravanti spesso “blindate” e sottratte alla disciplina generale». La disposizione in parola è stata peraltro oggetto di una pronuncia della Consulta (Corte cost., 10 ottobre 2023, n. 197), la quale ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 577, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui vieta al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, numero 2), e 62-*bis* cod. pen.»; a commento, si considerino le osservazioni svolte da COSTANTINI, *Diritto penale e discriminazioni di genere*, in *Genius*, 4 ottobre 2024, 33, la quale, *de iure condito*, concorda peraltro sul fatto che «non mancano strumenti per contrastare il fenomeno sul piano repressivo (e non si riscontrano, di conseguenza, lacune di tutela)».

⁴⁷ Sul tema, con varietà di sfumature e accenti, vedasi *ex multis* FERRAJOLI, *Il diritto penale minimo*, in *Dei delitti e delle pene*, 3/1985, 493 ss.; ID., *Sul diritto penale minimo (risposta a Giorgio Marinucci e a*

del legislatore, esorta a salutare con favore l'introduzione di una nuova fattispecie soltanto laddove giustificata da un vuoto normativo o dall'esistenza di strumenti inadeguati a rispondere a condotte contraddistinte da particolare afflittività rispetto al bene giuridico in gioco. Così nel caso del delitto di tortura (art. 613-*bis* c.p.), introdotto nel 2017 con un trentennale ritardo rispetto a due convenzioni internazionali in materia e sedici anni dopo i drammatici fatti del G8 genovese occorsi presso la scuola Diaz e la caserma di Bolzaneto, oggetto della nota condanna pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dell'Italia⁴⁸: in tale frangente, la Procura ligure si era vista costretta a contestare i reati *ex artt.* 323, 581, 583, 594, 610 e 612 c.p. (abuso d'ufficio, percosse, lesioni personali aggravate, ingiuria, violenza privata e minaccia), del tutto inadatti, per ammissione dello stesso giudice di prime cure, rispetto alla gravità degli eccessi registrati e dei danni psico-fisici arrecati alle vittime⁴⁹.

Parimenti, il delitto di atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.) «colma una lacuna, perché prima della sua entrata in vigore la giurisprudenza era costretta a ripiegare, di volta in volta, sulla contravvenzione sulle molestie (art. 660) o sui delitti di ingiuria, di atti osceni, di violenza privata, che lasciavano scoperta, però, tutta la ricca serie di atti persecutori in sé penalmente irrilevanti o, comunque, insufficientemente sanzionati e inadeguati sotto il profilo preventi-

Emilio Dolcini), in *Foro it.*, 2000, 4, c. 125 ss.; ID., *Crisi della legalità e diritto penale minimo*, in *Critica del diritto*, 2001, 1-2, 44-55; *Il diritto penale minimo. La questione criminale fra abolizionismo e riduzione*, a cura di Baratta, Napoli, 1985; CURI-PALOMBARINI, *Diritto penale minimo*, Roma, 2002; MANTOVANI, *Il vero «diritto penale minimo»: la riduzione della criminalità?*, in ID., *Umanità e razionalità nel diritto penale*, Padova, 2008, 1127-1139; CAVALIERE, *Il diritto penale minimo in Alessandro Baratta: per un'alternativa alla "cultura del penale"*, in *Arch. pen.*, 2018, 3. Sui danni arrecati da un aprioristico coinvolgimento del diritto penale, spesso guidato da «fonti non solo normative o giurisprudenziali, ma anche di natura sociale e perfino legate a formule algoritmiche», SGUBBI, *Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa. Venti tesi*, Bologna, 2019.

⁴⁸ *Cestaro c. Italia*, 7 aprile 2015, ricorso n. 6884/11.

⁴⁹ Trib. Genova, 14 luglio 2008, 318: «[...] la mancanza, nel nostro sistema penale, di uno specifico reato di tortura ha costretto l'ufficio del pm a circoscrivere le condotte inumane e degradanti (che avrebbero potuto senza dubbio ricomprendersi nella nozione di "tortura" adottata nelle convenzioni internazionali) compiute in danno delle pari offese transitate nella caserma della P.S. di Ge-Bolzaneto durante i giorni del G8, condotte che questo Collegio ritiene pienamente provate, come meglio si dirà in seguito, in virtù delle risultanze dibattimentali, nell'ambito, certamente non del tutto adeguato, della fattispecie dell'abuso di ufficio [...]».

vo»⁵⁰. Lo *stalker* rappresenta infatti un tipo criminale manifestamente più pericoloso rispetto al soggetto il cui agire, pur potendosi qualificare molesto o minaccioso, non assuma caratteri di serialità tali «da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita».

La concezione di una figura di “femminicidio” non si inserisce in simili scenari, dato che il sistema di aggravanti poc’anzi esposto assicura la punibilità di qualunque omicida a prescindere dalla sua identità. La previsione della pena dell’ergastolo da parte degli artt. 576-577 c.p. nonché la non bilanciabilità di numerose aggravanti attesta come l’uccisione di un essere umano sia in ogni caso castigata con il massimo rigore possibile in base ai massimi edittali contemplati dal nostro ordinamento, constatazione che priva di consistenza qualunque proposta fondata su di un ulteriore irrigidimento del trattamento sanzionatorio⁵¹. In questa prospettiva, la particolare repulsa suscitata *coram populo* dall’archetipo del “carnefice maschio” non può da sola giustificare una pretesa punitiva tale da comportare l’erosione di tali limiti, pena lo svilimento del diritto penale e la sua degenerazione verso forme di giustizia sommaria⁵².

⁵⁰ MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale. I - Delitti contro la persona*⁸, Padova, 2016, 358.

⁵¹ Così anche il documento *Il reato di femminicidio presentato dal Governo: le ragioni della nostra contrarietà*, cit.: «[...] la disciplina italiana, almeno sul piano sanzionatorio, già coglie lo specifico disvalore della condotta, consentendo di applicare la pena dell’ergastolo all’uccisione di una donna per motivi di genere (i recenti episodi di cronaca lo dimostrano)». Il testo è disponibile sul sito della Rivista *Archivio penale* all’indirizzo: <https://archiviopenale.it/del-femminicidio/contenuti/31750>.

⁵² Com’era prevedibile, tutti i primissimi commenti alla proposta hanno focalizzato l’attenzione su questa insensata recrudescenza sanzionatoria. Fra i giudizi più autorevoli, vedasi DONINI, cit.: «Nella sostanza, si può dire che il reato di femminicidio esiste già. Però non è pubblicizzato in modo nominale. Ciò che si intende introdurre ora, invece, è un femminicidio come titolo autonomo di reato e a pena fissa dell’ergastolo (non come semplice aggravante dell’omicidio). Si tratta, in sostanza, di un delitto populista e simbolico che: a) non ha una base criminologica adeguata nella realtà nazionale, b) differenza ingiustamente tra i generi, c) aggrava senza nessuna necessità pene già elevatissime»; PULITANO, ult. cit., 3: «La previsione dell’ergastolo è una risposta alla passione contemporanea per il punire (è il titolo di un noto libro del sociologo Didier Fassin). È di pochi anni fa l’esclusione del rito abbreviato (cioè, della conseguente riduzione di pena) per imputazioni di delitti puniti con l’ergastolo. È questo lo sfondo della proposta sul femminicidio come delitto da ergastolo: esibizione di massima severità. È questo l’aspetto che merita maggiore attenzione: non la retorica sul femminicidio, ma la retorica (e la passione) dell’ergastolo». Analogamente, PELISSERO, *Nuovo reato di femminicidio*, cit.: «Se si possono condividere le ragioni che giustificano l’intervento, lasciano perplesse le scelte tecniche che non vanno al di là,

5. *La problematica convergenza intorno a una nozione di “femminicidio” giuridicamente rilevante. Un approfondimento sulle tradizionali tecniche normative adottate per conferire rilievo ai motivi discriminatori e al tipo di vittima.* Ogni iniziativa attinente alla concezione di un’ipotesi speciale di omicidio pone quale interrogativo l’individuazione dei suoi elementi differenziali rispetto alla figura disciplinata all’art. 575 c.p.⁵³. Nel caso del “femminicidio”, figura dai confini labili e spesso mutevoli in base a fatti di cronaca contingenti, è d’uopo anzitutto risalire al significato originariamente conferito al lemma, sgombrando il campo da fraintendimenti e accezioni gergali frequentemente assecondate dagli organi di stampa (i quali, non di rado, fanno coincidere tale nozione con qualunque «omicidio a vittima femminile *tout court*»⁵⁴).

questo sia chiaro, del propagandistico inasprimento sanzionatorio»; ID., *Il disegno di legge sul femminicidio*, cit., 563 ss.

⁵³ Fra gli autori interrogatisi sui profili di tipicità di un’ipotetica fattispecie di “femminicidio”, si segnalano MERLI, *Violenza di genere e femminicidio*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 1, 430 ss.; COCO, *Il c.d. «femminicidio». Tra delitto passionale e ricerca di un’identità perduta*, Napoli, 2016; TRAPPELLA, *Fattispecie di femminicidio e processo penale. A tre anni dalla legge sulla violenza di genere*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 2, 21 ss.; VIGGIANI, *Il femminicidio come reato. Prassi applicative e prospettive de iure condendo*, in *GenIUS*, 2019, 2, 130-145; GOISIS, cit., 447-453. In prospettiva comparata e sovranazionale, vedasi SPINELLI, *Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale*, Milano, 2008; ID., *Il riconoscimento giuridico dei concetti di femmicidio e femminicidio*, in *Femicidio. Dati e riflessioni intorno ai delitti per violenza di genere*, a cura di Karadole-Pramstrahler, Regione Emilia-Romagna, 2011, 125-139; AGLIASTRO, *La violenza sulle donne nel quadro della violazione dei diritti umani e della protezione del testimone vulnerabile*, Roma, 2014; CORN, *Il femminicidio come fattispecie penale. Storia, comparazione, prospettive*, Napoli, 2017; MACRÌ, *Femicidio e tutela penale di genere*, Torino, 2017.

⁵⁴ Condivisibilmente contrarie a una simile impostazione sono COCO, cit., 251-252; MERLI, cit., 453: «[...] non tutti gli omicidi dolosi, in cui la vittima è una donna e l’autore è un uomo, rientrano nel concetto di femminicidio, bensì solo quelli in danno di una donna, che sia o sia stata in stretta relazione sentimentale con l’autore (quindi non solo la moglie e nemmeno solo la convivente), commessi con una “motivazione di genere” da mariti, fidanzati o conviventi (ma rientrano anche gli omicidi compiuti da padri verso figlie che rifiutano, ad esempio, un matrimonio combinato, o da figli verso le madri); nonché la condotta omicida di chi uccide una donna per il fatto di essere donna, indipendentemente dall’esistenza di un pregresso rapporto relazionale tra autore del reato e vittima, per motivi di odio, disprezzo, o di mera ostilità alla sua identità di genere (ad esempio, omicidio di prostitute)». In occasione di un incontro tenutosi presso l’Università di Padova in data 22 novembre 2023 (di pochi giorni successivo alla morte di Giulia Cecchettin), il Dott. Francesco Messina, ex Prefetto patavino, aveva sottolineato come il numero dei femminicidi di quell’anno – definiti come omicidi di una donna «per motivi di genere» – fosse inferiore rispetto a quello delle vittime di sesso femminile complessivamente considerate (40 su 105, in diminuzione rispetto ai 51 del 2022), invitando a cogliere la netta differenza fra i due dati e così a non «essere discriminatori verso gli omicidi degli uomini». Il video della dichiarazione è disponibile all’indirizzo: <https://www.padovaoggi.it/cronaca/prefetto-messina-calo-femminicidi-22-novembre-2023.html>.

La dottrina interessatasi a una ricostruzione storica della questione segnala come già nel 1992 Diana Russell, sociologa e criminologa statunitense, utilizzò il termine *femicide* nell'opera *The politics of women killing*, recuperando così un vocabolo utilizzato per la prima volta nel 1801; tuttavia, nonostante lo stesso alludesse originariamente alla generica "uccisione di una donna", la Russell ne specificò il contenuto, indicando con esso «l'uccisione misogina di una donna da parte di un uomo»⁵⁵. Nove anni dopo, la stessa autrice estese la definizione «a tutte le forme di uccisioni sessiste»: mentre quelle "misogine" sarebbero dettate unicamente da odio verso le donne, quelle "sessiste" comprenderebbero più ampiamente le condotte animate «da un senso di legittimazione [= a compierle] e/o superiorità sulle donne, dal desiderio passionale o sadistico e/o da una presunzione di possesso su di esse»⁵⁶. Al netto dell'opinione espressa da altre devote studiosi⁵⁷ e di episodi che conferirono al tema risonanza intercontinentale (si pensi, su tutti, a quello relativo a "las

⁵⁵ SPINELLI, cit., 35.

⁵⁶ *Ibid.*, 35-36. L'opera richiamata è RUSSELL-HARMES, *Femicide in global perspective*, New York, 2001. Nel corso degli anni, la Dott.ssa Russell ha formulato una casistica di massima, riconducendo a essa tutte le forme di "terrorismo" nei confronti delle donne qualora si traducano nella morte delle stesse: si pensi a una vasta gamma di abusi fisici e verbali quali lo stupro, la tortura, la schiavitù e le molestie sessuali, nonché a pratiche come le mutilazioni genitali e la maternità forzata (da cui il ricorso a pericolosi aborti "clandestini").

⁵⁷ Fra di esse, María Marcela Lagarde, Professoressa di antropologia e sociologia presso la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), alla quale viene riconosciuto il merito di una transizione dal concetto di "femicidio" a quello di "femminicidio", quest'ultimo più ampio e tale da inglobare il primo: secondo la Lagarde, infatti, il "femminicidio" accoglierebbe nel proprio alveo non solo le ipotesi di violenza scaturite nell'uccisione di una donna, ma anche quelle tali da provocare l'annientamento fisico o psicologico della stessa. Per un riferimento diretto alla teorica della studiosa messicana, si considerino fra i numerosi contributi pubblicati LAGARDE, *Género y feminismo: desarrollo humano y democracia*, Madrid, 1996; ID., *Por la vida y la libertad de las mujeres: fin al feminicidio*, in *ATLÁNTICAS - Revista Internacional de Estudios Feministas*, 2024, 1, 1-26. Per una valutazione critica dei due lemmi in chiave legislativa, si legga ALONSO ÁLAMO, *El delito de feminicidio: razones de género y técnica legislativa*, in *Mujer y derecho penal. ¿Necesidad de una reforma desde una perspectiva de género?*, a cura di Monge Fernández-Parrilla Vergara, Barcellona, 2019, in particolare 98 ss.

Ancora diversa è la nozione di "ginocidio", pur non strettamente attinente a uno studio di stampo penalistico: la parola indicherebbe infatti «l'uccisione non della singola donna, bensì dell'intero genere femminile, delle donne come genere, per mano delle istituzioni»: così GOISIS, cit., 448. A titolo di approfondimento, si veda DANNA, *Ginocidio. La violenza contro le donne nel mondo globale*, Milano, 2007; SPINELLI, cit., 46 ss.; DELSIGNORE, *Ogni genere di violenza contro una donna è violenza di genere? Considerazioni sulla tipizzazione e rubricazione delle aggravanti relative alla violenza di genere e al femminicidio*, in *Il corpo delle donne. La condizione giuridica femminile (1946-2021)*, a cura di Torretta-Valenti, Torino, 180, che evoca il concetto di "femminicidio di Stato".

muertas de Juárez”⁵⁸), occorre tuttavia segnalare come nessuna fonte normativa sovranazionale abbia a oggi offerto una definizione giuridicamente vincolante di “femminicidio”⁵⁹: così la Convenzione di Istanbul, la quale, pur chiamata in causa dall’esecutivo quale principale impulso per l’introduzione della novella legislativa, non fa alcun riferimento alla prospettiva di introdurre una simile fattispecie. Al contrario, la Convenzione medesima, pur col dichiarato obiettivo di «proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica» (art. 1, co. 1 lett. a)), al suo art. 3 lett. e) definisce la “vittima” destinataria della tutela da essa accordata come «qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi»: è a questa, dunque, che va rapportato il rafforzamento della tutela giuridica conseguente alla commissione delle condotte elencate dal Trattato⁶⁰.

In Italia, secondo l’enciclopedia *Treccani* – che inserisce il termine nella categoria “Lessico del XXI Secolo” – il campo semantico del “femminicidio” includerebbe «tutte le forme di violenza contro la donna in quanto *donna*, praticate attraverso diverse condotte misogine (maltrattamenti, abusi sessuali, violenza fisica o psicologica), che possono culminare nell’omicidio. Questo tipo di violenza affonda le sue radici nel maschilismo e nella cultura della discriminazione e della sottomissione femminile: le donne che si ribellano al

⁵⁸ L’espressione rimanda al rinvenimento di numerosi cadaveri femminili presso varie zone della metropoli messicana di Ciudad Juárez, contate a partire dal gennaio 1993 e denunciate nel 1995 da Esther Chávez Cano, redattrice del *Diario de Ciudad Juárez* e fondatrice del collettivo femminista *Ocho de Marzo*. Per una dettagliata ricognizione della vicenda, si rimanda a WASHINGTON VALDEZ, *Cosecha de mujeres. Safari en el desierto mexicano*, Città del Messico, 2005; RONQUILLO, *L’inferno di Ciudad Juárez. La strage di centinaia di donne al confine Messico-Usa*, Milano, 2006; *Violencia contra las mujeres e inseguridad ciudadana en Ciudad Juárez*, a cura di Aa. Vv., Città del Messico, 2010; MELGAR, *Feminicidio en México: insuficiencias de la ley, impunidad e impacto social*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 5, 163 ss.

⁵⁹ Fra i molti, MARIUCCI, *La tutela della donna nelle relazioni di coppia: tra femminicidio e violenza di genere*, in *Riv. pen.*, 2016, 11, 945 constata come «tale terminologia, pur avendo acquisito una diffusione mediatica, risulta pressoché estranea alle fonti europee ed internazionali, atteso che, le stesse, preferiscono ricorrere alla diversa espressione “violenza di genere” nel qualificare le pratiche violente perpestrate ai danni delle donne».

⁶⁰ Si legga a tal proposito l’articolo a firma dell’Avv. Marianna Caiazza, pubblicato da *Il Riformista* in data 17 marzo 2025 (*Il reato di femminicidio e il cortocircuito del governo sulla Convenzione di Istanbul che parla di “persone” (e anche di gender...)*, disponibile all’indirizzo: <https://www.ilriformista.it/il-reato-di-femminicidio-e-il-cortocircuito-del-governo-sulla-convenzione-di-istanbul-che-parla-di-persone-e-anche-di-gender-460165/>).

ruolo sociale loro imposto dal marito, dal padre, dal fidanzato vengono maltrattate o uccise»⁶¹. L'inciso "in quanto donna", come ripetutamente ricordato, è rimasto immutato nel testo del nuovo art. 577-*bis* c.p. a partire dalla presentazione dello schema di disegno di legge.

Fra le prime proposte di legge già accennate in nota, la C. 5579 del 15 novembre 2012 suggerì la formulazione in seno all'art. 576 c.p. di un n. 1-*bis*, riguardante l'omicidio commesso «in reazione ad un'offesa all'onore proprio o della famiglia o a causa della supposta violazione da parte della vittima di norme o costumi culturali, religiosi, sociali o tradizionali». Il successivo d.d.l. S. 764, presentato al Senato il 4 giugno 2013 e discusso congiuntamente al d.d.l. S. 724, postulò egualmente l'introduzione di un'aggravante da un terzo fino alla metà qualora la commissione di uno fra i numerosi delitti indicati (dall'omicidio volontario agli atti persecutori, passando per le percosse, le lesioni personali, la diffamazione e i reati sessuali di cui agli artt. 609-*bis* ss.) fosse stata tale «da provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale psicologica o economica, ivi compresi quegli atti idonei a creare la coercizione o la privazione della libertà».

Come puntualizzato da un recente lavoro monografico dedicato al complesso tema dei motivi aggravanti e, segnatamente, di quelli di matrice discriminatoria⁶², le tecniche legislative abitualmente invocate per conferire rilevanza penale ai *bias crimes* sono riconducibili a tre sotto-modelli, ognuno dei quali gravido di asperità interpretative: 1) fattispecie autonome di atti discriminatori; 2) fattispecie autonome aggravate dai motivi e, talvolta, qualificate dal tipo di autore e/o dal tipo della vittima; 3) circostanze aggravanti comuni per motivi discriminatori, eventualmente rafforzate (è il caso di quelle non bilanciabili, similmente a quanto già osservato nel corso del paragrafo precedente).

⁶¹ Voce "femminicidio", in *Enciclopedia Italiana*, Roma, 2012, disponibile all'indirizzo: [https://www.treccani.it/enciclopedia/femminicidio_\(Lessico-del-XXI-Secolo\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/femminicidio_(Lessico-del-XXI-Secolo)/). Analogamente, *loZingarelli 2025 digitale*, a cura di Aa. Vv., Bologna, 2025, che, alla voce "femminicidio", parla più stringatamente dell'«uccisione di una donna, quando il fatto di essere donna costituisce l'elemento scatenante dell'azione criminosa».

⁶² Il riferimento è all'opera di PERIN, *Motivi aggravanti e circostanze discriminatorie. Legittimità e limiti della sanzione penale dell'offesa alla pari dignità*, Torino, 2024, della quale, ai fini del presente studio, si segnala in particolare il Capitolo 2 ("I motivi aggravanti nei reati contro l'eguaglianza. Tecniche normative, oscillazioni interpretative, proposte di riforma").

La seconda soluzione, tipicamente «impiegata in altri ordinamenti per configurare reati contro la persona previsti allo scopo di contrastare la *violenza di genere*» (l'Autore riporta *in primis* l'esempio dell'ordinamento spagnolo), determina il rischio che simili disposizioni finiscano per presentare «un carattere relativamente presuntivo: l'inasprimento del regime sanzionatorio appare basato sulle categorie dei soggetti coinvolti e sul tipo di relazione, a prescindere da qualunque elemento soggettivo qualificante (motivi o altro)»⁶³. In questi termini, pur senza richiedere esplicitamente un movente o un dolo specifico «machista», il legislatore impone «una *quota ulteriore di penalità* quando il fatto, a parità di ulteriori condizioni, venga commesso da un uomo contro una donna»⁶⁴. A ben vedere, tuttavia, neanche l'eventuale elencazione di situazioni tipiche e/o indici di violenza *gender oriented* – come nell'ipotesi del recente art. 390-ter del Codice penale cileno, relativo al c.d. *femicidio no íntimo* – consente di aggirare tale criticità: così concepito, infatti, il motivo qualificante posto a giustificazione della maggiore severità edittale viene comunque desunto da massime di esperienza rispondenti all'*id quod plerumque accidit*, come nel caso – tratto appunto dalla disposizione appena richiamata – in cui «la víctima ejerza o haya ejercido la prostitución, u otra ocupación u oficio de carácter sexual» (art. 390-ter, co. 2 n. 2). Stride pertanto con un accertamento ineludibilmente casistico la costruzione di delitti plasmati su perentorie generalizzazioni d'ordine sociologico, le quali finiscono per sollevare il giudice da un'indagine estesa ai diversi fattori e moventi eventualmente rilevanti nella vicenda in concreto esaminata.

⁶³ *Ibid.*, 87-89, in cui gli esempi presi a riferimento sono l'art. 148.4 del Codice penale spagnolo (il quale, nel prevedere ipotesi aggravate del delitto di lesioni, contempla quella in cui «la víctima fuere o hubiere sido esposa, o mujer que estuviere o hubiere estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia») e l'art. 153.1 del medesimo corpo normativo (riguardante una forma aggravata di maltrattamenti e percosse sussistente «cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él [= l'autore del fatto] por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia»). Con specifico riferimento al reato di femminicidio, lo stesso Autore riporta il caso cileno: tale fattispecie, prima della distinzione fra *femicidio íntimo* (art. 390-bis) e *femicidio no íntimo* (art. 390-ter) risalente al 2020, era originariamente concepita come un'ipotesi particolare di parricidio (art. 390), qualificata unicamente dal rapporto fra la vittima (moglie o convivente) e l'aggressore (p. 94).

⁶⁴ *Ibid.*, 91-92. «Insomma, il motivo aggravante è presunto o, se si preferisce, desumibile da un fatto rispondente a prima vista ad una determinata fotografia criminologica: quella della violenza di genere dell'uomo (machista, misogino, ecc.) nei confronti di una donna. L'inasprimento del regime sanzionatorio poggierebbe allora su massime di esperienza applicabili automaticamente a tutti i casi che *prima facie* presentino quelle caratteristiche [...]».

La terza via, infine, suggerisce come detto la concezione di apposite circostanze aggravanti comuni, scelta che, nel nostro ordinamento, si tradurrebbe nella collocazione all'interno dell'art. 61 c.p. di una previsione distinta rispetto a quella riservata alla sussistenza di motivi abietti o futili (già soppesata *supra* § 4). Anche in questo caso, esemplare è il Codice penale iberico, che al suo art. 22, n. 4, fra i numerosissimi scenari prospettati, contempla a partire dal 2015 l'ipotesi in cui il delitto sia stato commesso per motivi di genere. Come puntualizzato dal *Tribunal Supremo* nella prima decisione successiva alla presente novella, l'aggravante ricorrerebbe «en todos aquellos casos en los que la discriminación por esas razones, basadas en la intención de dominación del hombre sobre la mujer [...] aparezcan como motivos o móviles de la conducta»⁶⁵, argomentazione che pone in rilievo una certa ambiguità fra “motivi” e “finalità” (dato che il riferimento alla “volontà di dominazione” rimanda a un elemento qualificante del dolo del reato-base). Due mesi più tardi, lo stesso organo giurisdizionale affermò come il fondamento dell'aggravante medesima – e con ciò il maggior grado di colpevolezza sotteso alla condotta animata da motivi discriminatori – andrebbe ravvisato non già nella particolare personalità dell'agente o in motivi *lato sensu* misogini, bensì nell'aver compiuto «actos que evidencian un objetivo y fin de sentirse superior a la misma [= la donna]»⁶⁶, ergo nell'intenzione di soffocare l'autonomia e la pari dignità di quest'ultima. Come è stato attentamente rilevato, «si coglie in questa giurisprudenza una certa preoccupazione – estranea alla dottrina che, tradizionalmente, anche in Italia, giustifica il rilievo dei motivi sul piano del rimprovero personale – nel distinguere i *moventi*, irrilevanti, dalle *finalità*, rilevanti»⁶⁷, osservazione che apre al più vasto e annoso tema dello statuto epistemologico dell'aggravante: stante il dibattito sulla natura oggettiva o soggettiva di quest'ultima, non sono certo di poco momento le connaturali difficoltà probatorie ad essa associate, se si pensa che, assai frequentemente, è il dolo stesso a essere accertato a partire da regole di giudizio e indicatori fattuali. È dunque d'obbligo interrogarsi se il suddetto “motivo di genere” possa repu-

⁶⁵ *Tribunal Supremo*, 25 settembre 2018, n. 420.

⁶⁶ *Tribunal Supremo*, 19 novembre 2018, n. 565.

⁶⁷ PERIN, cit., 101.

tarsi integrato in forza del fatto di aver individuato nella donna la propria vittima (in frangenti ritenuti sintomatici di una latente violenza di genere, come nel caso del già accennato art. 390-ter del Codice penale cileno) o se, al contrario, occorra acclarare la sussistenza di un fattore “ginecofobico” quale movente o tratto distintivo della personalità dell’agente. Mentre la prima prospettiva si espone alle suindicate critiche, anche la seconda incontra autorevoli riserve, se si pensa come la Cassazione italiana, ritenendo insufficiente «una semplice motivazione interiore dell’azione», richieda piuttosto che «questa, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto nel quale si colloca, si presenti come intenzionalmente diretta e almeno potenzialmente idonea a rendere percepibile all’esterno [...] il sentimento di odio o comunque a dar luogo, in futuro o nell’immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori»⁶⁸. Questa impostazione della Suprema corte attesta come l’oggettivizzazione del motivo sia funzionale a una giustificazione del più oneroso trattamento sanzionatorio non solo sul piano soggettivo, ma anche su quello dell’offensività, imponendo un’ulteriore valutazione sull’attitudine lesiva dello stimolo palesato.

6. *Conclusioni.* Il riferimento alla recente legislazione penale e lo studio della fattispecie concepita su impulso dell’attuale Governo attestano inequivocabilmente come, ancora una volta, un fenomeno di particolare complessità e delicatezza quale quello individuato dal termine “femminicidio” sia nuovamente finito nel tritacarne della propaganda politica, assecondando gli istinti dei consociati e i sentimenti suscitati da fonti informative abituate a modulare la propria narrazione in funzione delle aspettative degli stessi⁶⁹. La conoscenza della materia da parte del cittadino è infatti spesso limitata a ciò cui le reda-

⁶⁸ Cass., Sez. V, 5 dicembre 2005, n. 44295.

⁶⁹ Emblematico è il titolo riportato da un noto canale d’informazione - *“Stressato dal Covid”: annullato l’ergastolo per il femminicidio di Lorena Quaranta* - in merito a una vicenda in cui l’annullamento con rinvio disposto dalla Suprema corte (Cass., Sez. I, 9 luglio 2024, n. 27115) era limitato al punto della decisione concernente il mancato apprezzamento delle attenuanti generiche, sulle quali la Cassazione imponeva una nuova riflessione a fronte della motivazione apodittica e contraddittoria resa dalla Corte di assise di appello di Messina. Così redatta, la notizia comunica la falsa convinzione che l’ennesimo omicidio di una donna sia rimasto impunito. L’articolo è disponibile all’indirizzo: <https://tg24.sky.it/cronaca/2024/07/21/femminicidio-lorena-quaranta-annullato-ergastolo>.

zioni decidono di conferire risalto, ottica nella quale i criteri dell'enfasi stilistica e della collocazione in prima pagina giocano un ruolo decisivo⁷⁰.

Perseguendo logiche squisitamente politiche, l'intervento circoscritto e roboante paga molto di più a livello elettorale rispetto alla pianificazione di riforme organiche e debitamente meditate, il che, su più vasta scala, spiega il tramonto della stagione dei progetti di riscrittura del Codice penale⁷¹. Con maggior grado di dettaglio, il ricorrente aumento delle pene rappresenta il sintomo più evidente di una strategia di contrasto al crimine dai profili grossolani, destinata a rivelarsi fallimentare⁷²: raccogliendo la provocazione di Karl Kraus, secondo cui «le pene servono a spaventare coloro che non vogliono

⁷⁰ Fonte autoritativa e pietra miliare degli studi sulla comunicazione è l'opera di LIPPMANN, *Public Opinion*, New York, 1922: premesso che l'essere umano non può pervenire a una conoscenza diretta di ciò che esula i confini della sua vita associativa, ciò comporta la mancata corrispondenza fra l'obiettivo corso degli eventi e le immagini che l'individuo si crea della realtà. Per richiamare un'espressione utilizzata dallo stesso Autore, il bisogno di rappresentazione del mondo genera "pseudo-ambienti", attraverso cui poi si interviene in quelli reali. Ciò spiega come i *media*, semplicemente concentrandosi su di un fatto (invece di relegarlo in una posizione "periferica" di un quotidiano cartaceo od *online*), sappiano ingigantirne la portata, creando un allarme sociale rispetto a esso.

⁷¹ A tal proposito, oltre a quanto già accennato in apertura in tema di populismo penale, la strumentalizzazione del diritto penale al fine di blandire gli epidemici timori del cittadino impone un rimando al tema del diritto penale simbolico. Fra i lavori monografici dedicati alla questione, vedasi BONINI, *La funzione simbolica nel diritto penale del bene giuridico*, Napoli, 2018, che *passim* è in accordo con autorevole dottrina richiama gli esempi dell'omicidio stradale e, appunto, del femminicidio. Fra le altre voci intervenute al dibattito, meritevoli di menzione sono le riflessioni di PERINI, *Fake news e post-verità tra diritto penale e politica criminale*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 20 dicembre 2017, 14: «quando si registra il varo di provvedimenti penali *simbolici* - come recentemente accaduto, ad esempio, con la mancata depenalizzazione del reato di immigrazione clandestina o con l'introduzione nel Codice penale dei delitti di *Omicidio stradale* e di *Lesioni personali stradali gravi o gravissime* - ossia di interventi che non mirano all'effettiva tutela di beni giuridici ma ad altri scopi (la rassicurazione collettiva, *in primis*), la riflessione scientifica può essere (anche in prospettiva sociale) utilmente impiegata per sondare se si è trattato di risposte istituzionali ad una *irresistibile* domanda di pena proveniente dal basso (a fronte di altre domande - non di pena, ma della medesima origine e fortemente partecipate - rispetto alle quali, viceversa, il potere statuale dimostra una certa capacità di resistenza), oppure di una riedizione del c.d. *more of the same*: la riproposizione dello stesso "strumento" ("la pena" o "più pena"), che solo o prevalentemente al proponente tuttavia (e cioè alla contingente maggioranza di governo) appare (presentabile come) una "soluzione". Non va infatti trascurato che dieci anni di politica criminale e penale spesso simbolica, a cavallo di legislature e maggioranze parlamentari diverse, non abbiano prodotto alcun significativo effetto di stabilizzazione sull'emotività collettiva»; ROSSI, *Definizioni normative e uso simbolico del diritto penale nel ddl Zan*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2021, 2, 543 ss.

⁷² D'altronde, è la stessa Convenzione di Istanbul - il principale strumento di prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne - a non imporre alcun obbligo in capo agli Stati di irrigidire ulteriormente il trattamento sanzionatorio già previsto dai rispettivi ordinamenti penali, ricorrendo al contrario alla consueta formula inerente alla necessità di ponderare sanzioni sufficientemente efficaci, proporzionate e dissuasive (art. 45).

commettere peccati»⁷³, gli inasprimenti sanzionatori raggiungono a ben vedere soltanto i consociati già di per sé orientati al rispetto delle basilari regole di convivenza civile, rivelandosi ineffettivi nei confronti di coloro i quali, a prescindere dai *quantum* edittali e dai loro rialzi, siano pervicacemente risolti a delinquere. Calando il pensiero nell'oggetto del presente contributo, non sarà certo il simbolico riferimento all'ergastolo – pur in presenza di un quadro normativo efficace e autosufficiente quale quello illustrato *supra* § 4 – a frenare il furore di uomini i cui istinti andrebbero piuttosto intercettati *ex ante*⁷⁴.

Con specifico riferimento alla novella legislativa e stanti le osservazioni in merito alla centralità del principio di eguaglianza, l'infelice tecnica redazionale – cui gli emendamenti esaminati non hanno in realtà posto rimedio – accentua le palesi difficoltà probatorie nell'accertare, su basi oggettive, il reale movente che ha animato la condotta dell'agente⁷⁵. Il presente rilievo assume importan-

⁷³ KRAUS, *Deti e contraddetti*, Milano, 1972, 89.

⁷⁴ Al di là della funzione assolta dalla pena nei confronti del soggetto agente (prevenzione *speciale*) o della collettività (prevenzione *generale*), PERIN, cit., 93 si interroga in termini generali sulla “giustificazione concettuale” degli inasprimenti sanzionatori disposti in materia di violenza di genere: «Trattasi di “discriminazione positiva”, cioè di una sorta di azione positiva adottata dal diritto penale per riequilibrare per mezzo della pena i rapporti strutturalmente diseguali fra uomini e donne? Ma poi, allora, anche fra etero ed omosessuali, fra ricchi e poveri, e così via su tracciati inevitabilmente binari?».

Pur critica verso l'istituto dell'ergastolo astrattamente considerato, un giudizio positivo quanto alla previsione di tale pena nel caso concreto è stato espresso da PECORELLA, *Perché può essere utile una fattispecie di femminicidio*, cit., la quale sostiene che l'imposizione della presente sanzione avrebbe quale «obiettivo evidente [...] quello di contrastare sentenze di condanna giudicate troppo indulgenti e dovute per lo più – per quanto emerge dalle motivazioni di alcune di esse – a quella inconsapevole legittimazione dei valori culturali del patriarcato (è il caso, ad esempio, dei riferimenti alla gelosia, all'amore non ricambiato, alla scarsa sensibilità della donna o alla sua forte personalità, etc.), che riduce l'effetto deterrente che vorrebbe avere l'attuale previsione della pena dell'ergastolo». Senonché l'Autrice non offre – nemmeno in apparato bibliografico – alcuna indicazione circa le coordinate delle decisioni cui fa riferimento: in questi termini, il mancato richiamo alle stesse preclude la possibilità di replicare nel merito alla presunta, eccessiva mitezza delle pene comminate nei casi cui allude la scrivente. In pieno accordo con quanto segnalato nel già menzionato documento delle docenti di Diritto penale, le quali hanno evidenziato come la possibilità «di applicare la pena dell'ergastolo all'uccisione di una donna per motivi di genere» sia già possibile senza la necessità di introdurre una fattispecie *ad hoc* (*supra*, nota 51), è proprio il richiamo ai più recenti episodi di cronaca a smentire le convinzioni esternate dall'Autrice: è il caso, accennato nel paragrafo precedente, della vicenda relativa all'omicidio di Giulia Tramontano, nonché di quella definita in primo grado con la condanna del marito di Francesca Deidda all'ergastolo con isolamento diurno (<https://www.rainews.it/articoli/2025/07/era-accusato-omicidio-della-moglie-francesca-deidda-igor-sollai-condannato-ergastolo-e44fec42-3449-438b-aa0b-184279a514ff.html>).

⁷⁵ FIANDACA, *Cari prof. di diritto penale*, cit.: «Come dovrebbe il giudice accertare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la motivazione discriminatoria o il sentimento di odio (della donna in quanto donna) sottostante all'atto omicidiario? Esistono criteri di giudizio sicuri in proposito? Temo che neanche il più esperto degli psicologi potrebbe distinguere con certezza le motivazioni suddette da motivazioni di altro

za cardinale, dato che la declinazione di genere, cuore pulsante della disposizione e nucleo che concentra in sé tutto il disvalore del fatto, avrebbe quantomeno richiesto un maggiore e più brillante sforzo definitorio. Come quantificare gli omicidi di donne commessi sulla sporta di un tangibile odio di genere, non “annacquato” da altri motivi del tutto estranei a un’effettiva misoginia? La creazione di un’autonoma fattispecie di femminicidio crea indubbiamente un nuovo elemento di pressione sulle spalle della magistratura requirente e giudicante: chiamata a uno sforzo interpretativo non indifferente, essa dovrà inoltre giustificare in termini particolarmente convincenti le ipotesi in cui non ritenga di applicare l’art. 577-*bis* c.p., già prevedendosi i fiumi d’inchiostro versati sulle colonne dei giornali per criticare il *modus operandi* di “certi togati insensibili alle tematiche di genere”.

Il giudizio complessivamente negativo sulla presente iniziativa dell’esecutivo esorta a scindere, con onestà intellettuale e fedeltà a parametri valutativi strettamente giuridici, il giudizio sugli intenti dichiarati (il contrasto alla violenza contro le donne, rispetto a cui non può che esservi sostegno incondizionato) da quello attinente ai mezzi scelti per perseguirli. A tal proposito, non è accettabile che un intervento normativo, anche il più sgangherato, sia applaudito sol perché concernente un tema caro ad alcuni membri di una comunità, laddove al contrario sarebbe più opportuno interrogarsi sulla concreta necessità di scomodare a ogni piè sospinto il diritto penale (tanto più se quest’ultimo, come si è avuto modo di rimarcare, è già presente attraverso istituti in grado di replicare con particolare rigore ai fenomeni denunciati)⁷⁶. Re-

tipo».

⁷⁶ È proprio questo il quesito posto qualche anno fa dal contributo di MELZI D’ERIL-VIGEVANI, *Ddl Zan, è proprio necessario scomodare il diritto penale? Forse no. La legge contro l’omofobia introduce reati contro la discriminazione di genere, ma quel che serve davvero è promuovere la cultura del rispetto*, pubblicato su *Il Sole 24 Ore* del 27 maggio 2021: «Mentre gli italiani si dividono tra “favorevoli” e “sfavorevoli” al Ddl Zan, con manifestazioni pro e contro, fotografie di mani sui social network che “dicono di sì” o “dicono di no”, noi riusciamo ad avere entrambe le posizioni. [...] Siamo convinti che il diritto penale non sia lo strumento più adatto a porre argine a una inciviltà come la discriminazione». A proposito della proposta oggetto del presente contributo, si considerino le riflessioni a caldo del Prof. Vittorio Manes, intervistato da ANTONUCCI, *Perché il reato di femminicidio non sta in piedi. Parla il prof. Vittorio Manes* per l’edizione de *Il Foglio* dell’11 marzo 2025: «Questo ricorso ossessivo al diritto penale come strumento di risoluzione di problemi sociali anche molto gravi si basa sull’illusione che basti introdurre un reato per ottenere una risposta in termini di diminuzione dei tassi di criminalità, cosa che invece non accade. [...] Siamo di fronte all’ennesimo atto di fede nelle capacità di risposta del diritto

sistendo a temperie giustizialiste e riflettendo con maggiore ponderatezza, lo sguardo non può essere distolto da un ambizioso ma imprescindibile percorso educativo che permetta soprattutto alle nuove generazioni di affrancarsi da gesti riconducibili a una deteriore cultura maschilista, consapevoli di non poter cancellare radicalmente dall'esperienza umana ogni episodio di violenza ma lottando al contempo per una stabilizzazione sottosoglia di condotte che si

penale nei confronti di fenomeni complessi che a me sembra ben poco ragionevole, e che finisce per declinare nel nome delle vittime una risposta legislativa meramente simbolica. Se si volesse davvero proteggere le vittime si dovrebbe intervenire attraverso altri strumenti, quelli delle politiche di prevenzione, sociali e soprattutto culturali». Sulla stessa linea, PUGIOTTO, *La mimosa all'occhiello del populismo penale (prima parte)*, cit.: «[...] il nuovo art. 577-bis c.p. – parafrasando le parole di Meloni – rappresenta un altro passo avanti nell'azione di sistema che il Governo sta portando avanti, fin dal suo insediamento, per fare del pan-penalismo la risposta ad ogni allarme sociale [...] L'annunciato reato di femminicidio è, dunque, una mimosa appassita che emana il maleodorante odore di populismo penale». Con riferimento alle novità recate dal Codice Rosso e, più ampiamente, alle strategie attuabili contro le manifestazioni di violenza di genere, vedasi GRAZIOSI, *Femminicidio: i rischi delle leggi-manifesto*, in *Studi sulla questione criminale*, 2013, 2, 9: «[...] davvero possiamo considerare il diritto penale come la soluzione del problema della criminalità contro le donne? Davvero possiamo pensare che gli inasprimenti punitivi siano da soli in grado di prevenire le violenze? O non ci troviamo piuttosto di fronte a "leggi-manifesto", la cui principale funzione è quella di nominare come intollerabili le violazioni di diritti, in questo caso delle donne, e di mobilitare contro di esse l'opinione pubblica con una sorta di "mai più"?»; TRINGALI, *Il codice rosso rafforzato non basterà a fermare la violenza sulle donne*, pubblicato su *MicroMega* del 10 ottobre 2021 e disponibile all'indirizzo: <https://www.micromega.net/il-codice-rosso-rafforzato-non-bastera-a-fermare-la-violenza-sulla-donne>; COSTA, *Contro la violenza ci sono più leggi, ma i femminicidi non diminuiscono*, pubblicato su *Domani* dell'8 settembre 2023 e disponibile all'indirizzo: <https://www.editorialedomani.it/fatti/femminicidio-violenza-genere-sessuale-stupri-mattarella-piantedosi-codice-rosso-differenza-donna-rdbth9eo>.

In risposta alla pressoché unanime opinione per cui la proposta finora esaminata avrebbe «un carattere meramente simbolico e propagandistico», PECORELLA, *Perché può essere utile una fattispecie di femminicidio*, cit., replica osservando come «la creazione di una fattispecie speciale, che si differenzia da quella generale solo per il sesso della vittima (femminile, appunto), [sia] una scelta che già altri ordinamenti hanno adottato per combattere quelle forme di violenza che colpiscono le donne in modo sproporzionato, talvolta senza nemmeno modificare – inasprendolo – il trattamento sanzionatorio già previsto per la fattispecie generale». Tuttavia, non si coglie in che modo il precedente rappresentato dall'azione di altri Paesi (l'Autrice menziona esclusivamente l'esempio svedese) possa rappresentare un argomento efficace e decisivo per rispondere alle critiche di simbolismo penale, come se l'esempio offerto da tali nazioni dovesse costituire uno stimolo per il legislatore italiano a intervenire necessariamente nella stessa direzione.

auspicano sempre più sporadiche⁷⁷.

⁷⁷ Così, per esempio, BASILE, *Violenza sulle donne e legge penale: a che punto siamo?*, in *www.discrimen.it*, 26 novembre 2018, 12-13: «[...] per contrastare il fenomeno della violenza sulle donne occorre, insomma, aggredirne le radici culturali, passando per le scuole, le università, i luoghi di lavoro; [...] occorre abbattere stereotipi, rimuovere discriminazioni, assicurare pari opportunità. *Punire non basta*, quindi, ed anche il penalista – e insieme a lui il legislatore penale – dovrebbe ricordarsi, una volta in più, che la migliore politica per la lotta alla criminalità è la *politica sociale*, giacché un efficace e duraturo contrasto alla criminalità si ottiene solo grazie a capillari, diffusi e stabili interventi nel tessuto sociale». Fra le innumerevoli campagne di comunicazione attivate negli ultimi anni, si rimanda a quelle diffuse sui siti istituzionali del Governo, dei Ministeri della giustizia, dell'interno, della cultura, dell'istruzione e del merito, della salute nonché del Dipartimento delle pari opportunità.